

# Gazzetta ufficiale

# C 113

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

27 marzo 2018

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2018/C 113/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8694 — Hochtief/Abertis) <sup>(1)</sup> 1

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2018/C 113/02 Tassi di cambio dell'euro ..... 2

2018/C 113/03 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (*Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione*) <sup>(1)</sup> ..... 3

2018/C 113/04 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (*Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione*) <sup>(1)</sup> ..... 41

2018/C 113/05 Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Relatore: Estonia ..... 65

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 113/06	Relazione finale del consigliere-auditore — Caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport .....	67
2018/C 113/07	Sintesi della decisione della Commissione, del 4 ottobre 2016, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport) [notificata con il numero C(2016) 6325] <sup>(1)</sup> .....	68
2018/C 113/08	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell'8 gennaio 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors — Relatore: Slovacchia .....	75
2018/C 113/09	Relazione finale del consigliere-auditore — Qualcomm / NXP Semiconductors (M.8306) .....	77
2018/C 113/10	Sintesi della decisione della Commissione, del 18 gennaio 2018, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE (Caso M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors) .....	79

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8694 — Hochtief/Abertis)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 113/01)

Il 6 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8694. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

26 marzo 2018

(2018/C 113/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2411	CAD	dollari canadesi	1,5997
JPY	yen giapponesi	130,47	HKD	dollari di Hong Kong	9,7384
DKK	corone danesi	7,4482	NZD	dollari neozelandesi	1,7029
GBP	sterline inglesi	0,87248	SGD	dollari di Singapore	1,6274
SEK	corone svedesi	10,1868	KRW	won sudcoreani	1 336,99
CHF	franchi svizzeri	1,1739	ZAR	rand sudafricani	14,4937
ISK	corone islandesi	121,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7924
NOK	corone norvegesi	9,5613	HRK	kuna croata	7,4420
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 045,27
CZK	corone ceche	25,446	MYR	ringgit malese	4,8425
HUF	fiorini ungheresi	312,73	PHP	peso filippino	64,820
PLN	zloty polacchi	4,2300	RUB	rublo russo	70,6897
RON	leu rumeni	4,6593	THB	baht thailandese	38,660
TRY	lire turche	4,9464	BRL	real brasiliano	4,0932
AUD	dollari australiani	1,6048	MXN	peso messicano	22,8777
			INR	rupia indiana	80,5105

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale**

*(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 113/03)

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 89/686/CEE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2019. Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 89/686/CEE cesserà il 21 aprile 2019.

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblica- zione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 132:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi	4.6.1999	EN 132:1990 Nota 2.1	30.6.1999
CEN	EN 133:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione	10.8.2002	EN 133:1990 Nota 2.1	10.8.2002
CEN	EN 134:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti	13.6.1998	EN 134:1990 Nota 2.1	31.7.1998
CEN	EN 135:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti	4.6.1999	EN 135:1990 Nota 2.1	30.6.1999
CEN	EN 136:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura	13.6.1998	EN 136:1989 EN 136-10:1992 Nota 2.1	31.7.1998
	EN 136:1998/AC:2003			

<sup>(1)</sup> GUL 81 del 31.3.2016, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 137:2006 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura	23.11.2007	EN 137:1993 Nota 2.1	23.11.2007
CEN	EN 138:1994 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	16.12.1994		
CEN	EN 140:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura	6.11.1998	EN 140:1989 Nota 2.1	31.3.1999
	EN 140:1998/AC:1999			
CEN	EN 142:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura	10.4.2003	EN 142:1989 Nota 2.1	10.4.2003
CEN	EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura	24.1.2001	EN 143:1990 Nota 2.1	24.1.2001
	EN 143:2000/A1:2006	21.12.2006	Nota 3	21.12.2006
	EN 143:2000/AC:2005			
CEN	EN 144-1:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento	24.1.2001	EN 144-1:1991 Nota 2.1	24.1.2001
	EN 144-1:2000/A1:2003	21.2.2004	Nota 3	21.2.2004
	EN 144-1:2000/A2:2005	6.10.2005	Nota 3	31.12.2005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 144-2:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordi di uscita	4.6.1999		
CEN	EN 144-3:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - parte 3: Raccordi di uscita per gas per l'immersione subacquea, Nitrox e ossigeno	21.2.2004		
	EN 144-3:2003/AC:2003			
CEN	EN 145:1997 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura	19.2.1998	EN 145:1988 EN 145-2:1992 Nota 2.1	28.2.1998
	EN 145:1997/A1:2000	24.1.2001	Nota 3	24.1.2001
CEN	EN 148-1:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato	4.6.1999	EN 148-1:1987 Nota 2.1	31.8.1999
CEN	EN 148-2:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Parte 2: Raccordo con filettatura centrale	4.6.1999	EN 148-2:1987 Nota 2.1	31.8.1999
CEN	EN 148-3:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3	4.6.1999	EN 148-3:1992 Nota 2.1	31.8.1999
CEN	EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura	6.5.2010	EN 149:2001 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche	10.8.2002	EN 166:1995 Nota 2.1	10.8.2002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 167:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici	10.8.2002	EN 167:1995 Nota 2.1	10.8.2002
CEN	EN 168:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici	10.8.2002	EN 168:1995 Nota 2.1	10.8.2002
CEN	EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	28.8.2003	EN 169:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	28.8.2003	EN 170:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 171:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	10.4.2003	EN 171:1992 Nota 2.1	10.4.2003
CEN	EN 172:1994 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale	15.5.1996		
	EN 172:1994/A2:2001	10.8.2002	Nota 3	10.8.2002
	EN 172:1994/A1:2000	4.7.2000	Nota 3	31.10.2000
CEN	EN 174:2001 Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa	21.12.2001	EN 174:1996 Nota 2.1	21.12.2001
CEN	EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi	19.2.1998		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)	13.10.2017	EN 207:2009 Nota 2.1	30.10.2017
CEN	EN 208:2009 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)	6.5.2010	EN 208:1998 Nota 2.1	30.6.2010
CEN	EN 250:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura	12.12.2014	EN 250:2000 Nota 2.1	31.12.2014
CEN	EN 269:1994 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna assistiti con motore, con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	16.12.1994		
CEN	EN 342:2017 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo	Questa è la prima pubblicazione	EN 342:2004 Nota 2.1	31.5.2018
CEN	EN 343:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia	8.3.2008	EN 343:2003 Nota 2.1	8.3.2008
	EN 343:2003+A1:2007/AC:2009			
CEN	EN 348:1992 Indumenti di protezione - Metodo di prova: determinazione del comportamento dei materiali al contatto con piccoli spruzzi di metallo fuso	23.12.1993		
	EN 348:1992/AC:1993			
CEN	EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie	28.8.2003	EN 352-1:1993 Nota 2.1	28.8.2003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti	28.8.2003	EN 352-2:1993 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria	28.8.2003	EN 352-3:1996 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 352-4:2001 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro	10.8.2002		
	EN 352-4:2001/A1:2005	19.4.2006	Nota 3	30.4.2006
CEN	EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore	28.8.2003		
	EN 352-5:2002/A1:2005	6.5.2010	Nota 3	6.5.2010
CEN	EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio	28.8.2003		
CEN	EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro	28.8.2003		
CEN	EN 352-8:2008 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro	28.1.2009		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 353-1:2014+A1:2017 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio - parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida	Questa è la prima pubblicazione	EN 353-1:2014 Nota 2.1	30.6.2018
CEN	EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile	28.8.2003	EN 353-2:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini	9.7.2011	EN 354:2002 Nota 2.1	9.7.2011
CEN	EN 355:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia	28.8.2003	EN 355:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro	21.12.2001	EN 358:1992 Nota 2.1	21.12.2001
CEN	EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile	28.8.2003	EN 360:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 361:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo	28.8.2003	EN 361:1992 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori	6.10.2005	EN 362:1992 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN 363:2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute	20.6.2008	EN 363:2002 Nota 2.1	31.8.2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 364:1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova	23.12.1993		
	EN 364:1992/AC:1993			
CEN	EN 365:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio	6.10.2005	EN 365:1992 Nota 2.1	6.10.2005
	EN 365:2004/AC:2006			
CEN	EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016)	12.4.2017	EN 374-1:2003 Nota 2.1	31.5.2017
CEN	EN 374-2:2003 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione	6.10.2005	EN 374-2:1994 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN 374-3:2003 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici	6.10.2005	EN 374-3:1994 Nota 2.1	6.10.2005
	EN 374-3:2003/AC:2006			
CEN	EN 374-4:2013 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici	11.4.2014		
CEN	EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi (ISO 374-5:2016)	12.4.2017		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 379:2003+A1:2009 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura	6.5.2010	EN 379:2003 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 381-1:1993 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena	23.12.1993		
CEN	EN 381-2:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori delle gambe	12.1.1996		
CEN	EN 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature	10.10.1996		
CEN	EN 381-4:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	16.3.2000		
CEN	EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe	12.1.1996		
CEN	EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	16.3.2000		
CEN	EN 381-8:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	18.10.1997		
CEN	EN 381-9:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	18.10.1997		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 381-10:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo	28.8.2003		
CEN	EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo	28.8.2003		
CEN	EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici	12.4.2017	EN 388:2003 Nota 2.1	31.5.2017
CEN	EN 397:2012+A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria	20.12.2012	EN 397:2012 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 402:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio completo per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	21.2.2004	EN 402:1993 Nota 2.1	21.2.2004
CEN	EN 403:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Dispositivi filtranti con cappuccio per la fuga da un incendio - Requisiti, prove, marcatura	6.10.2005	EN 403:1993 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN 404:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Filtri per autosalvataggio da monossido di carbonio con boccaglio completo	6.10.2005	EN 404:1993 Nota 2.1	2.12.2005
CEN	EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura	6.5.2010	EN 405:2001 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)	6.10.2005	EN 407:1994 Nota 2.1	6.10.2005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova	6.5.2010	EN 420:2003 Nota 2.1	31.5.2010
CEN	EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva	9.7.2011	EN 421:1994 Nota 2.1	9.7.2011
CEN	EN 443:2008 Elmi per la lotta contro gli incendi negli edifici e altre strutture	20.6.2008	EN 443:1997 Nota 2.1	31.8.2008
CEN	EN 458:2004 Proteettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida	6.10.2005	EN 458:1993 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN 464:1994 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo di prova - determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas (prova della pressione interna)	16.12.1994		
CEN	EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco-Metodi di prova in laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio	19.4.2006	EN 469:1995 Nota 2.1	30.6.2006
	EN 469:2005/AC:2006			
	EN 469:2005/A1:2006	23.11.2007	Nota 3	23.11.2007
CEN	EN 510:1993 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento	16.12.1994		
CEN	EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo	21.12.2006	EN 511:1994 Nota 2.1	21.12.2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 530:2010 Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione - Metodi di prova	9.7.2011	EN 530:1994 Nota 2.1	9.7.2011
CEN	EN 564:2014 Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	11.12.2015	EN 564:2006 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN 565:2017 Attrezzatura per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	15.12.2017	EN 565:2006 Nota 2.1	28.2.2018
CEN	EN 566:2017 Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	13.10.2017	EN 566:2006 Nota 2.1	30.10.2017
CEN	EN 567:2013 Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	28.6.2013	EN 567:1997 Nota 2.1	30.9.2013
CEN	EN 568:2015 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	9.9.2016	EN 568:2007 Nota 2.1	9.9.2016
CEN	EN 569:2007 Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	8.3.2008	EN 569:1997 Nota 2.1	8.3.2008
CEN	EN 659:2003+A1:2008 Guanti di protezione per vigili del fuoco	20.6.2008	EN 659:2003 Nota 2.1	30.9.2008
	EN 659:2003+A1:2008/AC:2009			
CEN	EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio	11.12.2015	EN 795:1996 Nota 2.1	9.9.2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in:

- tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
- tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5;
- tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6;
- qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.

Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.

Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.

CEN	EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria	20.12.2012	EN 812:1997 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 813:2008 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione dalle cadute dall'alto - Cinture con cosciali	28.1.2009	EN 813:1997 Nota 2.1	28.2.2009
CEN	EN 863:1995 Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Metodo di prova: resistenza alla perforazione	15.5.1996		
CEN	EN 892:2012+A1:2016 Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	12.4.2017	EN 892:2012 Nota 2.1	31.5.2017
CEN	EN 893:2010 Attrezzatura per alpinismo - ramponi - requisiti di sicurezza e metodi di prova	9.7.2011	EN 893:1999 Nota 2.1	9.7.2011
CEN	EN 943-1:2015 Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas)	9.9.2016	EN 943-1:2002 Nota 2.1	9.9.2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 943-2:2002 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica «a tenuta di gas» (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET)	10.8.2002		
CEN	EN 958:2017 Attrezzatura per alpinismo - Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	13.10.2017	EN 958:2006+A1:2010 Nota 2.1	13.10.2017
CEN	EN 960:2006 Teste di prova da utilizzare nelle prove dei caschi/elmetti di protezione	21.12.2006	EN 960:1994 Nota 2.1	31.12.2006
CEN	EN 966:2012+A1:2012 Caschi per sport aerei	20.12.2012	EN 966:2012 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 1073-1:1998 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle	6.11.1998		
CEN	EN 1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle	28.8.2003		
CEN	EN 1077:2007 Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard	8.3.2008	EN 1077:1996 Nota 2.1	8.3.2008
CEN	EN 1078:2012+A1:2012 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle	20.12.2012	EN 1078:2012 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 1080:2013 Caschi di protezione contro gli urti per bambini	28.6.2013	EN 1080:1997 Nota 2.1	31.8.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1082-1:1996 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica	14.6.1997		
CEN	EN 1082-2:2000 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica	21.12.2001		
CEN	EN 1082-3:2000 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Prova di taglio da impatto per tessuto, cuoio ed altri materiali	21.12.2001		
CEN	EN 1146:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	19.4.2006	EN 1146:1997 Nota 2.1	30.4.2006
CEN	EN 1149-1:2006 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie	21.12.2006	EN 1149-1:1995 Nota 2.1	31.12.2006
CEN	EN 1149-2:1997 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)	19.2.1998		
CEN	EN 1149-3:2004 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica	6.10.2005		
CEN	EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione	20.6.2008		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1150:1999 Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti	4.6.1999		
CEN	EN 1385:2012 Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie	20.12.2012	EN 1385:1997 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 1486:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio	8.3.2008	EN 1486:1996 Nota 2.1	30.4.2008
CEN	EN 1497:2007 Dispositivo di protezione individuale contro le cadute - Imbracature di salvataggio	8.3.2008		
CEN	EN 1621-1:2012 Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - parte 1: Protettori contro l'impatto degli arti - Requisiti e metodi di prova	13.3.2013	EN 1621-1:1997 Nota 2.1	30.6.2013
CEN	EN 1621-2:2014 Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - parte 2: Requisiti e metodi di prova	12.12.2014	EN 1621-2:2003 Nota 2.1	31.12.2014
CEN	EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete	23.11.2007	EN 1731:1997 Nota 2.1	23.11.2007
CEN	EN 1809:2014+A1:2016 Attrezzatura per l'immersione - Compensatori di galleggiamento - Requisiti funzionali e di sicurezza, metodi di prova	9.9.2016	EN 1809:2014 Nota 2.1	30.9.2016
CEN	EN 1827:1999+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle - Requisiti, prove, marcatura	6.5.2010	EN 1827:1999 Nota 2.1	6.5.2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1868:1997 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Lista dei termini equivalenti	18.10.1997		
CEN	EN 1891:1998 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento	6.11.1998		
CEN	EN 1938:2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori	9.7.2011	EN 1938:1998 Nota 2.1	9.7.2011
CEN	EN ISO 4869-2:1995 Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati (ISO 4869-2:1994)	15.5.1996		
	EN ISO 4869-2:1995/AC:2007			
CEN	EN ISO 4869-3:2007 Acustica - Protettori auricolari - parte 3: Misurazione della perdita per inserzione delle cuffie usando una installazione di prova (ISO 4869-3:2007)	8.3.2008	EN 24869-3:1993 Nota 2.1	8.3.2008
CEN	EN ISO 6529:2001 Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici - Determinazione della resistenza dei materiali utilizzati per indumenti di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas (ISO 6529:2001)	6.10.2005	EN 369:1993 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN ISO 6530:2005 Indumenti di protezione - Protezione contro agenti chimici liquidi - Metodo di prova per la resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi (ISO 6530:2005)	6.10.2005	EN 368:1992 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN ISO 6942:2002 Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante (ISO 6942:2002)	28.8.2003	EN 366:1993 Nota 2.1	28.8.2003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 9151:2016 Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme - Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)	12.4.2017	EN 367:1992 Nota 2.1	30.6.2017
CEN	EN ISO 9185:2007 Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali agli spruzzi di metallo fuso (ISO 9185:2007)	8.3.2008	EN 373:1993 Nota 2.1	8.3.2008
CEN	EN ISO 10256:2003 Protezioni per la testa e il viso per l'uso in hockey su ghiaccio (ISO 10256:2003)	6.10.2005	EN 967:1996 Nota 2.1	6.10.2005
CEN	EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)	13.12.2013	EN ISO 10819:1996 Nota 2.1	13.12.2013
CEN	EN ISO 10862:2009 Unità di piccole dimensioni - Sistema di sgancio rapido per imbracatura a trapezio (ISO 10862:2009)	6.5.2010		
CEN	EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi (ISO 11611:2015)	11.12.2015	EN ISO 11611:2007 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi (ISO 11612:2015)	11.12.2015	EN ISO 11612:2008 Nota 2.1	31.1.2016
CEN	EN 12021:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Gas compressi per respiratori	12.12.2014		
CEN	EN 12083:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati su maschera) - Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura	4.7.2000		
	EN 12083:1998/AC:2000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 12127-1:2015 Indumenti per la protezione contro calore e fiamma - Determinazione della trasmissione del calore di contatto attraverso l'indumento o i materiali costituenti - parte 1: Calore di contatto prodotto con cilindro riscaldato (ISO 12127-1:2015)	9.9.2016	EN 702:1994 Nota 2.1	9.9.2016
CEN	EN ISO 12127-2:2007 Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Determinazione della trasmissione del calore di contatto attraverso l'indumento di protezione o i materiali costituenti - parte 2: Metodo di prova che utilizza calore di contatto prodotto con cilindro di gocciolamento (ISO 12127-2:2007)	8.3.2008		
CEN	EN 12270:2013 Attrezzatura per alpinismo - Blocchi da incastro - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	11.4.2014	EN 12270:1998 Nota 2.1	31.5.2014
CEN	EN 12275:2013 Attrezzatura per alpinismo - Connettori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	13.12.2013	EN 12275:1998 Nota 2.1	13.12.2013
CEN	EN 12276:2013 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi regolabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	11.4.2014	EN 12276:1998 Nota 2.1	31.5.2014
CEN	EN 12277:2015 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	12.4.2017	EN 12277:2007 Nota 2.1	31.5.2017
CEN	EN 12278:2007 Attrezzatura per alpinismo - Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	23.11.2007	EN 12278:1998 Nota 2.1	30.11.2007
CEN	EN ISO 12311:2013 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per occhiali da sole e dispositivi simili (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)	13.12.2013		
CEN	EN ISO 12312-1:2013 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 1: Occhiali da sole per uso generale (ISO 12312-1:2013)	13.12.2013	EN 1836:2005+A1:2007 Nota 2.3	28.2.2015
	EN ISO 12312-1:2013/A1:2015	15.12.2017	Nota 3	15.12.2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 12312-2:2015 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (ISO 12312-2:2015)	11.12.2015		
CEN	EN ISO 12401:2009 Unità di piccole dimensioni - Imbracatura di sicurezza da ponte e nastro di sicurezza -Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12401:2009)	6.5.2010	EN 1095:1998 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN ISO 12402-2:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 2: Giubbotti di salvataggio per l'utilizzo in mare aperto in condizioni estreme (livello 275) – Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2006)	21.12.2006	EN 399:1993 Nota 2.1	31.3.2007
	EN ISO 12402-2:2006/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011
CEN	EN ISO 12402-3:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 3: Giubbotti di salvataggio per l'utilizzo in mare aperto (livello 150) – Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2006)	21.12.2006	EN 396:1993 Nota 2.1	31.3.2007
	EN ISO 12402-3:2006/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011
CEN	EN ISO 12402-4:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 4: Giubbotti di salvataggio per l'utilizzo in acque interne/in prossimità della costa (livello 100) – Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2006)	21.12.2006	EN 395:1993 Nota 2.1	31.3.2007
	EN ISO 12402-4:2006/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011
CEN	EN ISO 12402-5:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) – Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2006)	21.12.2006	EN 393:1993 Nota 2.1	31.3.2007
	EN ISO 12402-5:2006/AC:2006			
	EN ISO 12402-5:2006/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 12402-6:2006 Dispositivi individuali per il galleggiamento – parte 6: Guibboti di salvataggio ed aiuti al galleggiamento per scopi speciali – Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2006)	21.12.2006		
	EN ISO 12402-6:2006/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011
CEN	EN ISO 12402-8:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 8: Accessori – Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006)	2.8.2006	EN 394:1993 Nota 2.1	31.8.2006
	EN ISO 12402-8:2006/A1:2011	11.11.2011	Nota 3	11.11.2011
CEN	EN ISO 12402-9:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 9: Metodi do prova (ISO 12402-9:2006)	21.12.2006		
	EN ISO 12402-9:2006/A1:2011	11.11.2011	Nota 3	11.11.2011
CEN	EN ISO 12402-10:2006 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 10: Selezione e applicazione di dispositivi individuali di galleggiamento e di altri dispositivi pertinenti (ISO 12402-10:2006)	2.8.2006		
CEN	EN 12477:2001 Guanti di protezione per saldatori	10.8.2002		
	EN 12477:2001/A1:2005	6.10.2005	Nota 3	31.12.2005
CEN	EN 12492:2012 Attrezzature per alpinismo - Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	20.12.2012	EN 12492:2000 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 12628:1999 Accessori per l'immersione - Dispositivi combinati di galleggiamento e salvataggio - Requisiti di funzionalità e sicurezza, metodi di prova	4.7.2000		
	EN 12628:1999/AC:2000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12841:2006 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune per il posizionamento sul lavoro	21.12.2006		
CEN	EN 12941:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	4.6.1999	EN 146:1991 Nota 2.1	4.6.1999
	EN 12941:1998/A1:2003	6.10.2005	Nota 3	6.10.2005
	EN 12941:1998/A2:2008	5.6.2009	Nota 3	5.6.2009
CEN	EN 12942:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura	4.6.1999	EN 147:1991 Nota 2.1	4.6.1999
	EN 12942:1998/A1:2002	28.8.2003	Nota 3	28.8.2003
	EN 12942:1998/A2:2008	5.6.2009	Nota 3	5.6.2009
CEN	EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])	6.5.2010	EN 13034:2005 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 13061:2009 Indumenti di protezione - Parastinchi per giocatori di calcio - Requisiti e metodi di prova	6.5.2010	EN 13061:2001 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 13087-1:2000 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Condizioni e condizionamento	10.8.2002		
	EN 13087-1:2000/A1:2001	10.8.2002	Nota 3	10.8.2002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13087-2:2012 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - parte 2: Assorbimento degli urti	20.12.2012	EN 13087-2:2000 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13087-3:2000 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Resistenza alla penetrazione	10.8.2002		
	EN 13087-3:2000/A1:2001	10.8.2002	Nota 3	10.8.2002
CEN	EN 13087-4:2012 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - parte 4: Efficienza del sistema di ritenuta	20.12.2012	EN 13087-4:2000 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13087-5:2012 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - parte 5: Resistenza del sistema di ritenuta	20.12.2012	EN 13087-5:2000 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13087-6:2012 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - parte 6: Campo visivo	20.12.2012	EN 13087-6:2000 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13087-7:2000 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Resistenza alla fiamma	10.8.2002		
	EN 13087-7:2000/A1:2001	10.8.2002	Nota 3	10.8.2002
CEN	EN 13087-8:2000 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - Proprietà elettriche	21.12.2001		
	EN 13087-8:2000/A1:2005	6.10.2005	Nota 3	6.10.2005
CEN	EN 13087-10:2012 Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova - parte 10: Resistenza al calore radiante	20.12.2012	EN 13087-10:2000 Nota 2.1	30.4.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13089:2011 Attrezzatura per alpinismo - Utensili da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	9.7.2011		
CEN	EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare	5.6.2009	EN 13138-1:2003 Nota 2.1	5.6.2009
CEN	EN 13158:2009 Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per uso equestre: per cavalieri e persone che lavorano con cavalli e per conducenti di cavalli - Requisiti e metodi di prova	6.5.2010	EN 13158:2000 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 13178:2000 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per utilizzatori di motoslitte	21.12.2001		
CEN	EN 13274-1:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione della perdita di tenuta verso l'interno e della perdita di tenuta totale verso l'interno	21.12.2001		
CEN	EN 13274-2:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Prove pratiche di impiego	21.12.2001		
CEN	EN 13274-3:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione della resistenza respiratoria	10.8.2002		
CEN	EN 13274-4:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Prove alla fiamma	10.8.2002		
CEN	EN 13274-5:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Condizioni climatiche	21.12.2001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13274-6:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione del tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione	10.8.2002		
CEN	EN 13274-7:2008 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - parte 7: Determinazione della penetrazione dei filtri antipolvere	20.6.2008	EN 13274-7:2002 Nota 2.1	31.7.2008
CEN	EN 13274-8:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione dell'intasamento con polvere di dolomite	28.8.2003		
CEN	EN 13277-1:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova generali	24.2.2001		
CEN	EN 13277-2:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio	24.2.2001		
CEN	EN 13277-3:2013 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 3: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso	11.4.2014	EN 13277-3:2000 Nota 2.1	30.6.2014
CEN	EN 13277-4:2001 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori della testa	10.8.2002		
	EN 13277-4:2001/A1:2007	23.11.2007	Nota 3	31.12.2007
CEN	EN 13277-5:2002 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per conchiglie e protettori addominali	10.8.2002		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13277-6:2003 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - parte 6: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del petto per donne	21.2.2004		
CEN	EN 13277-7:2009 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 7: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori delle mani e dei piedi	6.5.2010		
CEN	EN 13277-8:2017 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 8: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del viso per karate	Questa è la prima pubblicazione		
CEN	EN ISO 13287:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento (ISO 13287:2012)	13.3.2013	EN ISO 13287:2007 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti	21.12.2001		
CEN	EN 13484:2012 Caschi per utilizzatori di slittini	20.12.2012	EN 13484:2001 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN ISO 13506-1:2017 Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme - parte 1: Metodo di prova per capi di abbigliamento completi - Misurazione dell'energia trasferita utilizzando un manichino strumentato (ISO 13506-1:2017)	15.12.2017		
CEN	EN 13546:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, dei piedi e conchiglie per portieri di hockey su prato e protettori della tibia per giocatori - Requisiti e metodi di prova	23.11.2007	EN 13546:2002 Nota 2.1	31.12.2007
CEN	EN 13567:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori - Requisiti e metodi di prova	23.11.2007	EN 13567:2002 Nota 2.1	31.12.2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13594:2015 Guanti di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova	11.12.2015	EN 13594:2002 Nota 2.1	31.8.2017
CEN	EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Requisiti generali	28.8.2003		
CEN	EN 13595-2:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'abrasione da impatto	28.8.2003		
CEN	EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio	28.8.2003		
CEN	EN 13595-4:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza al taglio da impatto	28.8.2003		
CEN	EN 13634:2017 Calzature di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova	Questa è la prima pubblicazione	EN 13634:2010 Nota 2.1	30.6.2018
CEN	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)	13.12.2013	EN 340:2003 Nota 2.1	31.1.2014
CEN	EN 13781:2012 Caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motoslitte e bob	20.12.2012	EN 13781:2001 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 13794:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	28.8.2003	EN 400:1993 EN 401:1993 EN 1061:1996 Nota 2.1	28.8.2003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13819-1:2002 Protettori dell'udito - Prove - parte 1: Metodi di prova fisici	28.8.2003		
CEN	EN 13819-2:2002 Protettori dell'udito - Prove - parte 2: Metodi di prova acustici	28.8.2003		
CEN	EN 13832-1:2006 Calzature che proteggono contro agenti e microorganismi - parte 1: Terminologia e metodi di prova	21.12.2006		
CEN	EN 13832-2:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici	21.12.2006		
CEN	EN 13832-3:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici	21.12.2006		
CEN	EN 13911:2017 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per cappucci di protezione contro il fuoco per vigili del fuoco	15.12.2017	EN 13911:2004 Nota 2.1	28.2.2018
CEN	EN 13921:2007 Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici	23.11.2007		
CEN	EN 13949:2003 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto per uso con Nitrox e ossigeno compressi - Requisiti, prove, marcatura	21.2.2004		
CEN	EN ISO 13982-1:2004 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5) [(ISO 13982-1:2004)	6.10.2005		
	EN ISO 13982-1:2004/A1:2010	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 13982-2:2004 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - parte 2: Metodo di prova per la determinazione della perdita di tenuta verso l'interno di aerosol di particelle fini nelle tute (ISO 13982-2:2004)	6.10.2005		
CEN	EN ISO 13995:2000 Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Metodo di prova per la determinazione della resistenza alla perforazione e alla lacerazione dinamica dei materiali (ISO 13995:2000)	6.10.2005		
CEN	EN ISO 13997:1999 Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Determinazione della resistenza al taglio causato da oggetti taglienti (ISO 13997:1999)	4.7.2000		
	EN ISO 13997:1999/AC:2000			
CEN	EN ISO 13998:2003 Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano (ISO 13998:2003)	28.8.2003	EN 412:1993 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN 14021:2003 Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a proteggere il motociclista da pietre e detriti - Requisiti e metodi di prova	6.10.2005		
CEN	EN 14052:2012+A1:2012 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria	20.12.2012	EN 14052:2012 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 14058:2017 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi	Questa è la prima pubblicazione	EN 14058:2004 Nota 2.1	31.5.2018
CEN	EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata (ISO 14116:2015)	11.12.2015	EN ISO 14116:2008 Nota 2.1	31.1.2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 14120:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori di polsi, palme, ginocchia e gomiti per utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle - Requisiti e metodi di prova	23.11.2007	EN 14120:2003 Nota 2.1	31.12.2007
CEN	EN 14126:2003 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi	6.10.2005		
	EN 14126:2003/AC:2004			
CEN	EN 14143:2013 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori a circuito chiuso per uso subacqueo	13.12.2013	EN 14143:2003 Nota 2.1	31.1.2014
CEN	EN 14225-1:2017 Tute per immersione - parte 1: Tute umide - Requisiti e metodi di prova	Questa è la prima pubblicazione	EN 14225-1:2005 Nota 2.1	30.6.2018
CEN	EN 14225-2:2017 Tute per immersione - parte 2: Tute stagne - Requisiti e metodi di prova	Questa è la prima pubblicazione	EN 14225-2:2005 Nota 2.1	30.6.2018
CEN	EN 14225-3:2017 Tute per immersione - parte 3: Tuta con sistemi attivi di riscaldamento o di raffreddamento - Requisiti e metodi di prova	Questa è la prima pubblicazione	EN 14225-3:2005 Nota 2.1	30.6.2018
CEN	EN 14225-4:2005 Tute per immersione - parte 4: Tute a pressione atmosferica - Requisiti relativi ai fattori umani e metodi di prova	6.10.2005		
CEN	EN 14325:2004 Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica	6.10.2005		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 14328:2005 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova	6.10.2005		
CEN	EN 14360:2004 Indumenti di protezione contro la pioggia - Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti da indossare - Impatto con goccioline ad alta energia	6.10.2005		
CEN	EN 14387:2004+A1:2008 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura	20.6.2008	EN 14387:2004 Nota 2.1	31.7.2008
CEN	EN 14404:2004+A1:2010 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata	6.5.2010	EN 14404:2004 Nota 2.1	31.7.2010
CEN	EN 14435:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con semimaschera, progettati per essere utilizzati solamente con pressione positiva - Requisiti, prove, marcatura	6.10.2005		
CEN	EN 14458:2004 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Ripari facciali e visiere per l'uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l'industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di emergenza	6.10.2005		
CEN	EN ISO 14460:1999 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999)	16.3.2000		
	EN ISO 14460:1999/AC:1999			
	EN ISO 14460:1999/A1:2002	10.8.2002	Nota 3	30.9.2002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 14529:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con semimaschera, progettati per comprendere un dosatore automatico a pressione positiva, solamente per scopi di fuga	19.4.2006		
CEN	EN 14593-1:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - parte 1: Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura	6.10.2005	EN 139:1994 Nota 2.1	2.12.2005
CEN	EN 14593-2:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - parte 2: Apparecchi con semimaschera a pressione positiva - Requisiti, prove, marcatura	6.10.2005	EN 139:1994 Nota 2.1	2.12.2005
	EN 14593-2:2005/AC:2005			
CEN	EN 14594:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura	6.10.2005	EN 139:1994 EN 270:1994 EN 271:1995 EN 1835:1999 EN 12419:1999 Nota 2.1	2.12.2005
	EN 14594:2005/AC:2005			
CEN	EN 14605:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB [3] e PB [4])	6.5.2010	EN 14605:2005 Nota 2.1	6.5.2010
CEN	EN 14786:2006 Indumenti di protezione - Determinazione della resistenza alla penetrazione di agenti chimici liquidi spruzzati, emulsioni e dispersioni - Prova con atomizzatore	21.12.2006		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 14877:2002 Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi in grani (ISO 14877:2002)	28.8.2003		
CEN	EN ISO 15025:2002 Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma (ISO 15025:2000)	28.8.2003	EN 532:1994 Nota 2.1	28.8.2003
CEN	EN ISO 15027-1:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 1: Tute da indossare permanentemente, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-1:2012)	13.3.2013	EN ISO 15027-1:2002 Nota 2.1	31.5.2013
CEN	EN ISO 15027-2:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 2: Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-2:2012)	13.3.2013	EN ISO 15027-2:2002 Nota 2.1	31.5.2013
CEN	EN ISO 15027-3:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 3: Metodi di prova (ISO 15027-3:2012)	13.3.2013	EN ISO 15027-3:2002 Nota 2.1	31.5.2013
CEN	EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco	20.12.2012	EN 15090:2006 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN 15151-1:2012 Attrezzatura per alpinismo - Dispositivi di frenatura - parte 1: Dispositivi di frenatura semi-automatici, requisiti di sicurezza e metodi di prova	20.12.2012		
CEN	EN 15333-1:2008 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 1: Apparecchi a domanda	20.6.2008		
	EN 15333-1:2008/AC:2009			
CEN	EN 15333-2:2009 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 2: Apparecchi a flusso continuo.	6.5.2010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 15613:2008 Protettori per ginocchia e gomiti per sport al coperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	5.6.2009		
CEN	EN 15614:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione	23.11.2007		
CEN	EN ISO 15831:2004 Indumenti - Effetti fisiologici - Misurazione dell'isolamento termico per mezzo di un manichino termico (ISO 15831:2004)	6.10.2005		
CEN	EN 16027:2011 Indumenti di protezione - Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio	16.2.2012		
CEN	EN 16350:2014 Guanti di protezione - Proprietà elettrostatiche	12.12.2014		
CEN	EN 16473:2014 Elmi per vigili del fuoco - Elmi per soccorsi tecnici	11.12.2015		
CEN	EN 16689:2017 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali degli indumenti di protezione per soccorsi tecnici	13.10.2017		
CEN	EN 16716:2017 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di airbag da valanga - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	13.10.2017		
CEN	EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena (ISO 17249:2013)	11.4.2014	EN ISO 17249:2004 Nota 2.1	30.11.2015
	EN ISO 17249:2013/AC:2014			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 17491-3:2008 Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - parte 3: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante getto di liquido (prova al getto) (ISO 17491-3:2008)	28.1.2009	EN 463:1994 Nota 2.1	28.2.2009
CEN	EN ISO 17491-4:2008 Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo) (ISO 17491-4:2008)	28.1.2009	EN 468:1994 Nota 2.1	28.2.2009
CEN	EN ISO 19918:2017 Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici - Misura della permeazione di prodotti chimici aventi una debole pressione di vapore cumulata attraverso i materiali (ISO 19918:2017)	Questa è la prima pubblicazione		
CEN	EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature (ISO 20344:2011)	16.2.2012	EN ISO 20344:2004 Nota 2.1	30.6.2012
CEN	EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza (ISO 20345:2011)	16.2.2012	EN ISO 20345:2004 Nota 2.1	30.6.2013
CEN	EN ISO 20346:2014 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione (ISO 20346:2014)	12.12.2014	EN ISO 20346:2004 Nota 2.1	31.12.2014
CEN	EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro (ISO 20347:2012)	20.12.2012	EN ISO 20347:2004 Nota 2.1	30.4.2013
CEN	EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017)	15.12.2017	EN ISO 20349:2010 Nota 2.1	20.4.2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di fonderia e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017)	15.12.2017	EN ISO 20349:2010 Nota 2.1	31.3.2018
CEN	EN ISO 20471:2013 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)	28.6.2013	EN 471:2003+A1:2007 Nota 2.1	30.9.2013
	EN ISO 20471:2013/A1:2016	12.4.2017	Nota 3	31.5.2017
CEN	EN 24869-1:1992 Acustica - Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora (ISO 4869-1:1990)	16.12.1994		
CEN	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017)	Questa è la prima pubblicazione		
Cenelec	EN 50286:1999 Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici a bassa tensione	16.3.2000		
Cenelec	EN 50321:1999 Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione	16.3.2000		
Cenelec	EN 50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I	10.4.2003		
Cenelec	EN 60743:2001 Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, apparecchi e dispositivi IEC 60743:2001	10.4.2003	EN 60743:1996 Nota 2.1	1.12.2004
	EN 60743:2001/A1:2008 IEC 60743:2001/A1:2008	9.7.2011	Nota 3	9.7.2011



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cenelec	EN 60895:2003 Lavori sotto tensione - Vestiario conduttore per l'utilizzo fino a tensioni di 800 kV in c.a. e di $\pm$ 600 kV in c.c. IEC IEC 60895:2002 (Modificata)	6.10.2005	EN 60895:1996 Nota 2.1	1.7.2006
Cenelec	EN 60903:2003 Lavori sotto tensione - Guanti e materiali isolanti IEC IEC 60903:2002 (Modificata)	6.10.2005	EN 50237:1997 EN 60903:1992 + A11:1997 Nota 2.1	1.7.2006
Cenelec	EN 60984:1992 Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione IEC 60984:1990 (Modificata)	4.6.1999		
	EN 60984:1992/A11:1997	4.6.1999	Nota 3	4.6.1999
	EN 60984:1992/A1:2002 IEC 60984:1990/A1:2002	10.4.2003	Nota 3	6.10.2005

(<sup>1</sup>) OEN: Organizzazione europea di normazione:

- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO, tel.: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
- Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO, tel.: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIA, tel.: +33 492944200; fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:  
[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm)

---

<sup>(1)</sup> GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio**

*(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 113/04)

Questo è il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Data di inizio della presun- zione di confor- mità Nota 0	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 136:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere interne - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 136:1998/AC:2003			
CEN	EN 137:2006 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 140:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 140:1998/AC:1999			
CEN	EN 142:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 143:2000/AC:2005			
	EN 143:2000/A1:2006	21.4.2018	Nota 3	

<sup>(1)</sup> GUL 81 del 31.3.2016, pag. 51.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 144-1:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento	21.4.2018		
	EN 144-1:2000/A1:2003	21.4.2018		
	EN 144-1:2000/A2:2005	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 144-2:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordi di uscita	21.4.2018		
CEN	EN 144-3:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - parte 3: Raccordi di uscita per gas per l'immersione subacquea, Nitrox e ossigeno	21.4.2018		
	EN 144-3:2003/AC:2003			
CEN	EN 145:1997 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 145:1997/A1:2000	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 148-1:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato	21.4.2018		
CEN	EN 148-2:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Parte 2: Raccordo con filettatura centrale	21.4.2018		
CEN	EN 148-3:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatatura	21.4.2018		
CEN	EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche	21.4.2018		
CEN	EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	21.4.2018		
CEN	EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	21.4.2018		
CEN	EN 172:1994 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale	21.4.2018		
	EN 172:1994/A1:2000	21.4.2018		
	EN 172:1994/A2:2001	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 174:2001 Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa	21.4.2018		
CEN	EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi	21.4.2018		
CEN	EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 208:2009 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)	21.4.2018		
CEN	EN 250:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 342:2017 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo	21.4.2018		
CEN	EN 343:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia	21.4.2018		
	EN 343:2003+A1:2007/AC:2009			
CEN	EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie	21.4.2018		
CEN	EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti	21.4.2018		
CEN	EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria	21.4.2018		
CEN	EN 352-4:2001 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro	21.4.2018		
	EN 352-4:2001/A1:2005	21.4.2018	Nota 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore	21.4.2018		
	EN 352-5:2002/A1:2005	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio	21.4.2018		
CEN	EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro	21.4.2018		
CEN	EN 352-8:2008 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro	21.4.2018		
CEN	EN 353-1:2014+A1:2017 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio - parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida	21.4.2018		
CEN	EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile	21.4.2018		
CEN	EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini	21.4.2018		
CEN	EN 355:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro	21.4.2018		
CEN	EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile	21.4.2018		
CEN	EN 361:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo	21.4.2018		
CEN	EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori	21.4.2018		
CEN	EN 365:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio	21.4.2018		
	EN 365:2004/AC:2006			
CEN	EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi (ISO 374-5:2016)	21.4.2018		
CEN	EN 379:2003+A1:2009 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura	21.4.2018		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe	21.4.2018		
CEN	EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	21.4.2018		
CEN	EN 381-9:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	21.4.2018		
CEN	EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo	21.4.2018		
CEN	EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici	21.4.2018		
CEN	EN 397:2012+A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria	21.4.2018		
CEN	EN 402:2003 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio completo per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 403:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Dispositivi filtranti con cappuccio per la fuga da un incendio - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 404:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Filtri per autosalvataggio da monossido di carbonio con boccaglio completo	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)	21.4.2018		
CEN	EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva	21.4.2018		
CEN	EN 443:2008 Elmi per la lotta contro gli incendi negli edifici e altre strutture	21.4.2018		
CEN	EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco-Metodi di prova in laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio	21.4.2018		
	EN 469:2005/A1:2006	21.4.2018	Nota 3	
	EN 469:2005/AC:2006			
CEN	EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo	21.4.2018		
CEN	EN 564:2014 Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 565:2017 Attrezzatura per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 566:2017 Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 567:2013 Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 568:2015 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 569:2007 Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 659:2003+A1:2008 Guanti di protezione per vigili del fuoco	21.4.2018		
	EN 659:2003+A1:2008/AC:2009			
CEN	EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio	21.4.2018		

Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in:

- tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
- tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5;
- tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6;
- qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.

Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.

Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.

CEN	EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria	21.4.2018		
-----	---	-----------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 813:2008 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione dalle cadute dall'alto - Cinture con cosciali	21.4.2018		
CEN	EN 943-1:2015 Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas)	21.4.2018		
CEN	EN 958:2017 Attrezzatura per alpinismo - Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 966:2012+A1:2012 Caschi per sport aerei	21.4.2018		
CEN	EN 1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle	21.4.2018		
CEN	EN 1077:2007 Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard	21.4.2018		
CEN	EN 1078:2012+A1:2012 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle	21.4.2018		
CEN	EN 1080:2013 Caschi di protezione contro gli urti per bambini	21.4.2018		
CEN	EN 1082-1:1996 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1082-2:2000 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica	21.4.2018		
CEN	EN 1146:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione	21.4.2018		
CEN	EN 1150:1999 Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti	21.4.2018		
CEN	EN 1385:2012 Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie	21.4.2018		
CEN	EN 1486:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio	21.4.2018		
CEN	EN 1497:2007 Dispositivo di protezione individuale contro le cadute - Imbracature di salvataggio	21.4.2018		
CEN	EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete	21.4.2018		
CEN	EN 1827:1999+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1891:1998 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento	21.4.2018		
CEN	EN 1938:2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori	21.4.2018		
CEN	EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 10862:2009 Unità di piccole dimensioni - Sistema di sgancio rapido per imbracatura a trapezio (ISO 10862:2009)	21.4.2018		
CEN	EN 12021:2014 Equipaggiamento per la respirazione - Gas compressi per respiratori	21.4.2018		
CEN	EN 12083:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati su maschera) - Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 12083:1998/AC:2000			
CEN	EN 12270:2013 Attrezzatura per alpinismo - Blocchi da incastro - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 12275:2013 Attrezzatura per alpinismo - Connettori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12276:2013 Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi regolabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 12277:2015 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 12278:2007 Attrezzatura per alpinismo - Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN ISO 12312-1:2013 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 1: Occhiali da sole per uso generale (ISO 12312-1:2013)	21.4.2018		
	EN ISO 12312-1:2013/A1:2015	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN ISO 12312-2:2015 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (ISO 12312-2:2015)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 12401:2009 Unità di piccole dimensioni - Imbracatura di sicurezza da ponte e nastro di sicurezza -Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12401:2009)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 12402-5:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) – Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2006)	21.4.2018		
	EN ISO 12402-5:2006/AC:2006			
	EN ISO 12402-5:2006/A1:2010	21.4.2018	Nota 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 12402-6:2006 Dispositivi individuali per il galleggiamento – parte 6: Guibboti di salvataggio ed aiuti al galleggiamento per scopi speciali – Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2006)	21.4.2018		
	EN ISO 12402-6:2006/A1:2010	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN ISO 12402-8:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali – parte 8: Accessori – Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006)	21.4.2018		
	EN ISO 12402-8:2006/A1:2011	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 12477:2001 Guanti di protezione per saldatori	21.4.2018		
	EN 12477:2001/A1:2005	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 12492:2012 Attrezzature per alpinismo - Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 12841:2006 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune per il posizionamento sul lavoro	21.4.2018		
CEN	EN 12941:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 12941:1998/A1:2003	21.4.2018		
	EN 12941:1998/A2:2008	21.4.2018	Nota 3	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 12942:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 12942:1998/A1:2002	21.4.2018		
	EN 12942:1998/A2:2008	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])	21.4.2018		
CEN	EN 13061:2009 Indumenti di protezione - Parastinchi per giocatori di calcio - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 13158:2009 Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per uso equestre: per cavalieri e persone che lavorano con cavalli e per conducenti di cavalli - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 13178:2000 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per utilizzatori di motoslitte	21.4.2018		
CEN	EN 13277-1:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova generali	21.4.2018		
CEN	EN 13277-2:2000 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio	21.4.2018		
CEN	EN 13277-3:2013 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 3: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13277-4:2001 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori della testa	21.4.2018		
	EN 13277-4:2001/A1:2007	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN 13277-5:2002 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per conchiglie e protettori addominali	21.4.2018		
CEN	EN 13277-6:2003 Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - parte 6: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del petto per donne	21.4.2018		
CEN	EN 13277-7:2009 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 7: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori delle mani e dei piedi	21.4.2018		
CEN	EN 13277-8:2017 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - parte 8: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del viso per karate	21.4.2018		
CEN	EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti	21.4.2018		
CEN	EN 13484:2012 Caschi per utilizzatori di slittini	21.4.2018		
CEN	EN 13546:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, dei piedi e conchiglie per portieri di hockey su prato e protettori della tibia per giocatori - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13567:2002+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 13594:2015 Guanti di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Requisiti generali	21.4.2018		
CEN	EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio	21.4.2018		
CEN	EN 13634:2017 Calzature di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)	21.4.2018		
CEN	EN 13781:2012 Caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motoslitte e bob	21.4.2018		
CEN	EN 13794:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 13832-2:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 13832-3:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici	21.4.2018		
CEN	EN 13949:2003 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto per uso con Nitrox e ossigeno compressi - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN ISO 13982-1:2004 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5) [(ISO 13982-1:2004)	21.4.2018		
	EN ISO 13982-1:2004/A1:2010	21.4.2018	Nota 3	
CEN	EN ISO 13998:2003 Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano (ISO 13998:2003)	21.4.2018		
CEN	EN 14021:2003 Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a proteggere il motociclista da pietre e detriti - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 14052:2012+A1:2012 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria	21.4.2018		
CEN	EN 14058:2017 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi	21.4.2018		
CEN	EN 14120:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protettori di polsi, palme, ginocchia e gomiti per utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 14126:2003 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi	21.4.2018		
	EN 14126:2003/AC:2004			
CEN	EN 14143:2013 Equipaggiamento per la respirazione - Autorespiratori a circuito chiuso per uso subacqueo	21.4.2018		
CEN	EN 14225-1:2017 Tute per immersione - parte 1: Tute umide - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 14225-2:2017 Tute per immersione - parte 2: Tute stagne - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 14225-3:2017 Tute per immersione - parte 3: Tuta con sistemi attivi di riscaldamento o di raffreddamento - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 14328:2005 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 14387:2004+A1:2008 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 14435:2004 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con semimaschera, progettati per essere utilizzati solamente con pressione positiva - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 14460:1999 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999)	21.4.2018		
	EN ISO 14460:1999/A1:2002	21.4.2018	Nota 3	
	EN ISO 14460:1999/AC:1999			
CEN	EN 14529:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con semimaschera, progettati per comprendere un dosatore automatico a pressione positiva, solamente per scopi di fuga	21.4.2018		
CEN	EN 14593-1:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - parte 1: Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
CEN	EN 14594:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura	21.4.2018		
	EN 14594:2005/AC:2005			
CEN	EN 14605:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB [3] e PB [4])	21.4.2018		
CEN	EN ISO 14877:2002 Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi in grani (ISO 14877:2002)	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 15027-1:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 1: Tute da indossare permanentemente, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-1:2012)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 15027-2:2012 Tute di protezione termica in caso di immersione - parte 2:Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-2:2012)	21.4.2018		
CEN	EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco	21.4.2018		
CEN	EN 15151-1:2012 Attrezzatura per alpinismo - Dispositivi di frenatura - parte 1: Dispositivi di frenatura semi-automatici, requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 15333-1:2008 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 1: Apparecchi a domanda	21.4.2018		
	EN 15333-1:2008/AC:2009			
CEN	EN 15333-2:2009 Equipaggiamento per la respirazione - Apparecchi subacquei a circuito aperto a gas compresso alimentati tramite ombelicale - parte 2: Apparecchi a flusso continuo.	21.4.2018		
CEN	EN 15613:2008 Protettori per ginocchia e gomiti per sport al coperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN 16027:2011 Indumenti di protezione - Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio	21.4.2018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 16350:2014 Guanti di protezione - Proprietà elettrostatiche	21.4.2018		
CEN	EN 16473:2014 Elmi per vigili del fuoco - Elmi per soccorsi tecnici	21.4.2018		
CEN	EN 16716:2017 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di airbag da valanga - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	21.4.2018		
CEN	EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena (ISO 17249:2013)	21.4.2018		
	EN ISO 17249:2013/AC:2014			
CEN	EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza (ISO 20345:2011)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 20346:2014 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione (ISO 20346:2014)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro (ISO 20347:2012)	21.4.2018		
CEN	EN ISO 20471:2013 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)	21.4.2018		
	EN ISO 20471:2013/A1:2016	21.4.2018	Nota 3	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017)	21.4.2018		

(<sup>1</sup>) OEN: Organizzazione europea di normazione:

- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO, Tel.: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
- Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIO, Tel.: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIA, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 0: questa è la data a partire dalla quale il rispetto della norma armonizzata o di parti di essa conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni pertinenti della legislazione dell'Unione

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1</sup>).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

(<sup>1</sup>) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.

- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
  - La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
  - Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:  
[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm)
-

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport**

**Relatore: Estonia**

(2018/C 113/05)

**Concentrazione**

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

**Mercati rilevanti**

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto e dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.
4. In particolare, il comitato consultivo concorda con le seguenti conclusioni della Commissione:
  - 4.1. i sistemi di frenatura pneumatica ad attrito per il materiale rotabile costituiscono un mercato del prodotto separato che è distinto da quello dei freni idraulici e di altri tipi di freni;
  - 4.2. esistono mercati distinti per i sistemi completi di frenatura pneumatica ad attrito, da un lato, e per i loro sottosistemi, dall'altro (freni meccanici, comandi dei freni e unità di alimentazione d'aria);
  - 4.3. per quanto riguarda i materiali di attrito per il materiale rotabile, esistono mercati distinti per i) le pastiglie organiche, ii) le pastiglie sinterizzate, iii) i ceppi/le ganasce organiche e (iv) i ceppi/le ganasce sinterizzati;
  - 4.4. i dischi dei freni costituiscono un mercato distinto, separato dai materiali di attrito;
  - 4.5. i pantografi e gli striscianti dei pantografi costituiscono mercati distinti, separati gli uni dagli altri;
  - 4.6. l'ambito geografico rilevante di tutti i mercati per le apparecchiature del materiale rotabile si estende all'insieme del SEE, ma l'esatto ambito geografico dei mercati per i contatori di energia e per i registratori di eventi può essere lasciato aperto.

**Valutazione della concorrenza**

5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che è sufficiente valutare i mercati per le apparecchiature del materiale rotabile a livello dei costruttori (OEM), fatta eccezione per i componenti che devono essere sostituiti regolarmente, come i materiali di attrito e i dischi dei freni, per i quali si rende necessaria una valutazione distinta a livello del mercato postvendita (IAM).
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione proposta, così come notificata inizialmente dalla parte notificante, rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante per quanto riguarda:
  - 6.1. le pastiglie per freni sinterizzate nel mercato IAM nel SEE; e
  - 6.2. i ceppi/le ganasce sinterizzati nel mercato IAM nel SEE.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione proposta non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda qualsiasi altro mercato rilevante interessato dall'operazione proposta.

**Impegni**

8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione proposta per quanto riguarda:
  - 8.1. le pastiglie per freni sinterizzate nel mercato IAM nel SEE; e
  - 8.2. i ceppi/le ganasce sinterizzati nel mercato IAM nel SEE.

**Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo SEE**

9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l'operazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
  10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****Caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport**

(2018/C 113/06)

1. Il 4 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione (in appresso «l'operazione proposta») in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, con cui Westinghouse Air Brake Technologies Corporation («Wabtec») intendeva acquisire il controllo esclusivo indiretto dell'insieme dell'impresa Faiveley Transport SA («Faiveley») mediante acquisto di quote. Wabtec è in seguito denominata «la parte notificante» mentre Wabtec e Faiveley sono indicate collettivamente come «le parti».
2. Il 12 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, ritenendo che l'operazione proposta suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE in relazione ai mercati dei sistemi completi di frenatura pneumatici e dei loro sottosistemi (carrelli e comandi dei freni pneumatici), pantografi, dischi dei freni e materiali di attrito.
3. Il 17 giugno 2016 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, prorogando la seconda fase del periodo d'esame dell'operazione proposta e il termine per l'adozione di una decisione finale di 20 giorni con l'accordo della parte notificante.
4. L'8 luglio 2016 il suddetto termine è stato sospeso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione delle concentrazioni <sup>(3)</sup>. La sospensione è terminata il 13 luglio 2016.
5. Il 25 luglio 2016 la parte notificante ha presentato alla Commissione una serie di impegni («gli impegni iniziali») e la Commissione ha avviato un test di mercato per verificare se fossero idonei a risolvere i problemi di concorrenza sussistenti durante la seconda fase di riesame in relazione ai mercati della produzione e della fornitura di pastiglie e ceppi per freni sinterizzati nel mercato postvendita indipendente («IAM») nel SEE.
6. Il 16 agosto 2016, dopo aver ricevuto riscontri da parte della Commissione sulla sua valutazione degli impegni iniziali e sui risultati del test di mercato, la parte notificante ha presentato impegni riveduti alla Commissione («impegni definitivi»).
7. Non sono pervenute richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati nell'ambito del presente procedimento.
8. La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni, né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 dello stesso.
9. Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, purché la parte notificante rispetti gli impegni definitivi, allegati al progetto di decisione quali condizioni e obblighi.
10. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
11. Il consigliere-auditore non ha ricevuto altre richieste o denunce nel corso del presente procedimento e, in generale, ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 22 settembre 2016

Joos STRAGIER

---

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) («regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»).

**Sintesi della decisione della Commissione**  
**del 4 ottobre 2016**  
**che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE**

**(Caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport)**

[notificata con il numero C(2016) 6325]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 113/07)

Il 4 ottobre 2016 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») <sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in lingua inglese per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

#### I. LE PARTI

1. Westinghouse Air Brake Technologies Corporation («Wabtec») è un'impresa internazionale con sede negli Stati Uniti attiva nella produzione e nella fornitura di attrezzature ferroviarie e nella fornitura di servizi nel settore ferroviario. Si tratta dell'impresa leader del mercato nel continente americano.
2. Faiveley Transport SA («Faiveley») è un'impresa con sede in Francia attiva nella produzione e nella fornitura di sistemi integrati e servizi per il settore ferroviario. Le sue attività sono concentrate sul mercato europeo.
3. Wabtec è in seguito denominata «la parte notificante» e Wabtec e Faiveley sono in seguito denominate collettivamente «le parti».

#### II. L'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Wabtec, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, del controllo esclusivo indiretto dell'insieme di Faiveley mediante acquisto di quote («l'operazione»).

#### III. DIMENSIONE UE

5. Le parti hanno un fatturato mondiale aggregato combinato superiore ai 2 500 milioni <sup>(2)</sup> (Wabtec 2 292 milioni di EUR; Faiveley 1 048 milioni di EUR). Il fatturato aggregato combinato delle imprese interessate è di oltre 100 milioni di EUR e il fatturato di ciascuna di esse è di oltre 25 milioni di EUR in Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Ciascuna di esse realizza nell'Unione un fatturato superiore ai 100 milioni di EUR (Wabtec [...] milioni di EUR; Faiveley [...] milioni di EUR), ma nessuna realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello dell'UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
6. Di conseguenza la concentrazione riveste una dimensione a livello di Unione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

#### IV. PROCEDIMENTO

7. Il 4 aprile 2016 la Commissione ha ricevuto la notifica relativa al caso.
8. Il 12 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
9. Il 17 giugno 2016 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, prorogando il termine per l'adozione di una decisione finale di 20 giorni con l'accordo della parte notificante.

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Fatturato calcolato in conformità all'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

10. L'8 luglio 2016 il suddetto termine è stato sospeso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione<sup>(1)</sup> di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni. La sospensione è terminata il 13 luglio 2016.
11. Il 25 luglio 2016 la parte notificante ha presentato alla Commissione una serie di impegni («gli impegni iniziali»).
12. Il 25 luglio 2016 la Commissione ha avviato un test di mercato per verificare se gli impegni iniziali fossero idonei a risolvere i problemi di concorrenza identificati dalla Commissione.
13. Il 16 agosto 2016 la parte notificante ha presentato impegni riveduti alla Commissione («impegni definitivi»).

## V. MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI<sup>(2)</sup>

### a. Mercato dei componenti di origine e mercato post-vendita indipendente

14. Nell'industria ferroviaria gli scambi avvengono generalmente a due livelli: i) le vendite ai costruttori di componenti di origine, compresi sia i produttori di materiale rotabile che i produttori di sottosistemi e ii) le vendite agli operatori ferroviari nel mercato post-vendita indipendente.
15. Conformemente alle conclusioni cui era pervenuta in un precedente caso<sup>(3)</sup>, la Commissione ha concluso che, poiché il mercato post-vendita indipendente segue e rispecchia in gran parte la situazione del mercato dei componenti di origine, è appropriato valutare il mercato dei sistemi e dei sottosistemi per treni al livello del mercato dei componenti di origine. Tuttavia, per i componenti che devono essere sostituiti regolarmente durante il ciclo di vita di un treno (come i materiali di attrito e i dischi dei freni), la Commissione ha fatto una valutazione separata al livello del mercato post-vendita indipendente.

### b. Sistemi di frenatura ad attrito pneumatici e relativi sottosistemi

16. Esistono diverse soluzioni tecniche per rallentare o frenare un treno, ad esempio i freni ad attrito, i freni magnetici e i freni dinamici. Ai fini della valutazione dell'operazione sono rilevanti soltanto i freni ad attrito.
17. Conformemente alle conclusioni cui era pervenuta in un precedente caso<sup>(4)</sup>, la Commissione ha concluso che la produzione e fornitura di sistemi completi di frenatura ad attrito costituisce un mercato distinto (a fronte di altri tipi di freni) e che si può operare una distinzione tra sistemi pneumatici e sistemi idraulici.
18. La Commissione ha inoltre concluso che il mercato dei sistemi completi di frenatura ad attrito si presta quanto meno ad una distinzione tra i sistemi che sono controllati elettronicamente («elettro-pneumatici») e quelli che non sono controllati elettronicamente e che non si possa escludere la possibilità di un'ulteriore distinzione in base al tipo di materiale rotabile in questione (ad esempio, treni ad alta velocità, treni regionali, metropolitane ecc.). Tuttavia, la Commissione non ha raggiunto una conclusione sulla questione in quanto l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza rimaneva identico, a prescindere dalle alternative.
19. Inoltre, la Commissione ha concluso che esistono mercati distinti per i sottosistemi dei sistemi di frenatura ad attrito pneumatici: i) impianti di frenatura sul carrello, ii) comandi dei sistemi di frenatura e iii) unità di alimentazione di aria. La Commissione ha inoltre osservato che, in relazione ai comandi dei sistemi di frenatura, si applicano considerazioni simili a quelle formulate in relazione ai sistemi completi di frenatura ad attrito pneumatici, e che si può quindi distinguere tra comandi dei sistemi di frenatura elettronici e non elettronici. Per gli impianti di frenatura sul carrello, i freni a disco<sup>(5)</sup> e i freni a ceppi<sup>(6)</sup> costituiscono verosimilmente mercati distinti. La Commissione non ha però raggiunto una conclusione sulle definizioni esatte del mercato del prodotto in questione, in quanto l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza rimaneva identico, a prescindere dalle alternative.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Oltre ai mercati descritti nella presente sezione, le attività delle parti si sovrappongono per quanto riguarda i) porte di treni, ii) contatori di energia e iii) registratori di eventi. Tuttavia, le quote di mercato congiunte delle parti per quanto riguarda le porte dei treni e i contatori di energia nel SEE rimarranno al di sotto del 20 % e di conseguenza non daranno luogo a mercati interessati. Per quanto riguarda i registratori di eventi, le quote di mercato congiunte delle parti raggiungeranno, secondo una delle possibili definizioni del mercato, il [20-30] %, ma l'aumento della quota di mercato si attesterà ad appena [0-5] punti percentuali. Di conseguenza tali mercati non saranno trattati nella presente comunicazione.

<sup>(3)</sup> M.7538 – Knorr-Bremse/Vossloh, paragrafo 36.

<sup>(4)</sup> M.7538 – Knorr-Bremse/Vossloh, paragrafo 48. La questione è stata lasciata in sospeso nella decisione.

<sup>(5)</sup> Un freno a disco consiste in un disco e una pinza freno, che comprende tipicamente un cilindro, un sistema di fissaggio e un sistema di regolazione. Un freno a disco realizza l'azione frenante premendo un materiale di attrito (detto «pastiglia») contro il disco, che è montato su un asse del carrello oppure sulla ruota.

<sup>(6)</sup> Un freno a ceppi consiste solitamente in un cilindro, un sistema di fissaggio, un sistema di regolazione e un porta ceppo. Un freno a ceppi realizza l'azione frenante premendo un materiale di attrito (chiamato «suola» o «ceppo») direttamente sul cerchione della ruota.

**c. Pantografi e striscianti**

20. Il pantografo è l'attrezzatura utilizzata per trasferire la corrente elettrica dalle linee aeree di contatto (catenarie) ad un veicolo ferroviario<sup>(1)</sup>. Sopra l'archetto viene collocato uno strisciante che assicura il contatto effettivo con la catenaria.
21. La Commissione ha concluso che il mercato rilevante dovrebbe essere il mercato della produzione e della fornitura di pantografi per tutti i tipi di materiale rotabile o che, in alternativa, esso dovrebbe essere segmentato in funzione del tipo di materiale rotabile in causa. L'inchiesta di mercato ha suggerito che i pantografi destinati ai treni ad alta velocità, in particolare, possono costituire un mercato distinto (al contrario, ad esempio, dei pantografi destinati alle EMU che circolano sulle linee principali e regionali). Tuttavia, la Commissione non ha raggiunto una conclusione sulla questione in quanto l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza rimaneva identico, a prescindere dalle alternative.
22. Inoltre la Commissione ha concluso che esiste un mercato distinto per gli striscianti.

**d. Materiali di attrito**

23. I sistemi di frenatura ad attrito causano il rallentamento o l'arresto del treno convertendo l'energia cinetica in calore. I materiali di attrito sono elementi fondamentali di tale sistema di frenatura: premuti su un disco o su un ceppo, forniscono l'attrito necessario per la conversione dell'energia.
24. I materiali di attrito si presentano principalmente in due composizioni diverse: materiali a base organica e materiali sinterizzati<sup>(2)</sup>. Inoltre essi hanno due forme principali: pastiglie di freni a disco (premute sul disco) e pattini/ceppi per freni a ceppi (premuti direttamente sul cerchione della ruota).
25. La Commissione ha concluso che esistono mercati di prodotti distinti per i) le pastiglie a base organica; ii) le pastiglie sinterizzate; iii) i ceppi a base organica; e iv) i ceppi sinterizzati. Ciascuno di questi mercati comporta un segmento «componenti di origine» e un segmento «mercato post-vendita indipendente». La Commissione non si è pronunciata sulla necessità di segmentare ulteriormente il mercato delle pastiglie sinterizzate per distinguere tra pastiglie rigide e flessibili, nonché tra pattini e pastiglie.

**e. Dischi dei freni a disco**

26. I dischi dei freni a disco sono componenti dell'impianto di frenatura meccanica sul carrello. Le pastiglie vengono premute sui dischi, trasformando l'energia cinetica in calore, per frenare o arrestare il treno.
27. La Commissione ha concluso che i dischi dei freni a disco costituiscono un mercato distinto. Il mercato dovrebbe essere segmentato tra componenti di origine e mercato post-vendita indipendente.

**VI. MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI**

28. La Commissione ha concluso che i mercati geografici rilevanti per tutti i prodotti interessati dalla transazione coincidono con il territorio del SEE.

**VII. VALUTAZIONE****a. Ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva**

29. La Commissione ha concluso che l'operazione potrebbe ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nei seguenti mercati:
- i) mercato post-vendita indipendente delle pastiglie sinterizzate;
  - ii) mercato post-vendita indipendente dei ceppi sinterizzati.
30. L'operazione avrebbe per effetto di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva su quei mercati, principalmente per i seguenti motivi:
31. in primo luogo le quote di mercato congiunte delle parti sarebbero considerevoli; [60-70] % per le pastiglie sinterizzate, con un aumento di [10-20] punti percentuali, e [90-100] % per i ceppi, con un aumento di [0-5] punti percentuali. I concorrenti rimanenti sarebbero pochi – in pratica soltanto Federal Mogul e Knorr-Bremse – e molto più piccoli. Inoltre, le vendite di Knorr-Bremse provengono in parte dai materiali sinterizzati acquistati presso Wabtec.

<sup>(1)</sup> In alcune applicazioni, ad esempio le metropolitane, possono essere utilizzate soluzioni tecniche diverse, come una spazzola di contatto con la terza rotaia. L'operazione riguarda unicamente i pantografi montati sul tetto del treno.

<sup>(2)</sup> In precedenza veniva ampiamente utilizzata anche la ghisa, che oggi viene sostituita da materiali sinterizzati e a base organica a motivo, ad esempio, della normativa sulle emissioni sonore.



32. In secondo luogo le parti sono in stretta concorrenza. Spesso sono i fornitori approvati delle stesse flotte di materiale rotabile e concorrono accanitamente tra loro per aggiudicarsi i grandi progetti. Ad esempio, nelle diverse fasi di una recente gara organizzata dall'operatore ferroviario francese SNCF per la fornitura di pastiglie sinterizzate per la sua flotta di TGV, le parti hanno offerto prezzi sempre più bassi.
33. In terzo luogo, i fornitori di materiali di attrito a base organica non esercitano una pressione considerevole sui fornitori di materiali sinterizzati. La sostituzione dei materiali di attrito sinterizzati con materiali a base organica è raro e tecnicamente difficoltoso.
34. In quarto luogo gli ostacoli all'ingresso sul mercato sono notevoli. La produzione di materiali di attrito sinterizzati richiede notevoli investimenti e, poiché questi prodotti sono componenti fondamentali per la sicurezza dei treni, sono soggetti a requisiti normativi severi. L'ingresso di nuovi concorrenti dopo l'operazione appare improbabile.
35. In quinto luogo, diversi operatori del mercato, tra cui operatori ferroviari, costruttori di materiale rotabile, concorrenti attivi nel segmento dei materiali di attrito e un concorrente che produce sistemi di frenatura, hanno espresso preoccupazioni, sostenendo che l'operazione darebbe luogo a una riduzione della concorrenza e ad un aumento dei prezzi su questi mercati.

#### **b. Nessun ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva**

##### *Sistemi completi di frenatura ad attrito*

36. Le attività delle parti a livello dei sistemi completi di frenatura ad attrito si sovrappongono soltanto se si valuta il segmento potenziale dei carri merci/dei sistemi di frenatura ad attrito (non elettro-) pneumatici. Tuttavia, le quote di mercato congiunte rimangono al di sotto del 20 % e quindi non danno luogo a mercati interessati.
37. Per quanto riguarda le applicazioni destinate al trasporto di passeggeri, la domanda nel SEE riguarda i sistemi di frenatura elettro-pneumatici che di fatto sono diventati la norma in tutti i nuovi progetti di materiale rotabile destinato al trasporto di passeggeri. Le attività delle parti non si sovrappongono per quanto riguarda tali sistemi di frenatura nel SEE, in quanto Wabtec non dispone del tipo di comando di freni elettronici richiesto nel SEE e non ne può proporre (<sup>1</sup>).
38. Al termine della prima fase della sua indagine, la Commissione era tuttavia preoccupata del fatto che Wabtec avrebbe potuto essere un nuovo operatore potenziale nel mercato dei sistemi completi di frenatura (elettro-) pneumatici, in cui Knorr-Bremse ha attualmente una posizione dominante (almeno [70-80] % del mercato) con Faiveley come unico concorrente. Wabtec aveva messo a punto due sistemi di comandi di freni elettronici, [...] e [...], e alcuni elementi indicavano che l'impresa intendeva lanciarli nel SEE. Tuttavia, dopo la seconda fase dell'indagine, la Commissione ha concluso che le sue preoccupazioni non erano del tutto fondate e che il rischio di ostacolo significativo alla concorrenza effettiva non poteva essere accertato in misura giuridicamente sufficiente. I motivi principali sono i seguenti.
39. In primo luogo il prodotto [...] di Wabtec non sarebbe idoneo per il SEE sotto il profilo tecnico e commerciale. Il prodotto è stato messo a punto nell'ambito di un progetto guidato dagli Stati Uniti, senza tenere conto dei requisiti tecnici del mercato del SEE ed era inoltre troppo [...] rispetto ai prodotti dei concorrenti. Documenti interni di Wabtec hanno dimostrato inoltre che Wabtec non riponeva grandi speranze nel proprio prodotto.
40. In secondo luogo, mentre il prodotto [...] avrebbe migliori possibilità di competere alla pari da un punto di vista tecnico e commerciale con i prodotti attualmente venduti dalla concorrenza nel SEE, si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e il suo perfezionamento richiederà ancora notevoli sforzi di progettazione.
41. In terzo luogo, contrariamente a quanto la Commissione aveva concluso nella prima fase dell'indagine, l'innovazione tecnica sul mercato è dinamica e non unicamente marginale. Nella seconda fase dell'indagine, Faiveley ha comunicato alla Commissione l'intenzione di lanciare un nuovo prodotto di comando di freni nel 2016. Il prodotto è molto più avanzato, dal punto di vista tecnico e commerciale, rispetto a quelli di cui dispone Faiveley attualmente. La Commissione ha concluso che sarebbe ancora più difficile per Wabtec accedere al mercato, poiché dovrebbe non soltanto raggiungere il livello dei prodotti venduti attualmente, ma anche competere con le innovazioni dei concorrenti esistenti. Risultava ad esempio che il prodotto [...] sarebbe risultato superato e avrebbe richiesto nuovi sforzi di progettazione notevoli, rendendo il suo lancio sul mercato incerto o quanto meno più tardivo del previsto.

(<sup>1</sup>) Wabtec vende comandi elettronici dei sistemi di frenatura al di fuori del SEE, ad esempio negli Stati Uniti d'America. Tuttavia, i requisiti normativi e le aspettative dei passeggeri sono notevolmente diversi e più severi nel SEE.

42. In quarto luogo, i fornitori di sottosistemi esercitano una pressione concorrenziale. Sebbene non siano in grado di proporre sistemi completi di frenatura ad attrito, numerosi produttori di materiale rotabile hanno la capacità di integrare i sottosistemi nei sistemi completi di frenatura ad attrito e hanno usato questo argomento nel quadro dei negoziati passati.
43. In quinto luogo, mentre alcuni operatori del mercato hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai sistemi completi di frenatura ad attrito, altri hanno ritenuto invece che l'operazione potrebbe avere effetti positivi, consentendo a Faiveley di competere meglio contro Knorr-Bremse, che domina chiaramente il mercato.

#### *Sottosistemi di frenatura ad attrito*

44. La Commissione ha pertanto concluso che l'operazione proposta non dà luogo a problemi sotto il profilo della concorrenza in relazione ai sottosistemi di frenatura ad attrito.
45. Per quanto riguarda gli impianti di frenatura meccanici sui carrelli, le attività delle parti si sovrappongono nel settore della fornitura di freni a disco, in cui realizzano una parte del mercato cumulato di circa il [30-40]%. Tuttavia, la posizione degli altri concorrenti principali, Knorr-Bremse e Dako, resta forte. La maggioranza dei costruttori di materiale rotabile ha espresso il parere che anche dopo l'operazione sarebbero state disponibili alternative adeguate.
46. Riguardo ai comandi dei sistemi di frenatura, la Commissione ha concluso che le considerazioni valide per i sistemi completi di frenatura ad attrito (elettro-) pneumatici si applicavano anche ai comandi dei sistemi di frenatura.
47. Per quanto riguarda le unità di alimentazione di aria, le attività delle parti non si sovrappongono nel SEE, in quanto Wabtec attualmente non propone tali sistemi. La Commissione non ha trovato elementi che indicano un ingresso potenziale di Wabtec su questo mercato.

#### *Pantografi e striscianti*

48. Per i pantografi, le quote di mercato combinate delle parti raggiungono il [30-40]% se si considera l'insieme dei tipi di materiale rotabile. Per alcuni sottosegmenti potenziali, la quota di mercato sarebbe più elevata, ad esempio [40-50]% nel caso dei treni ad alta velocità e [60-70]% per le locomotive. Tuttavia, la Commissione ha concluso che l'operazione non pone problemi di concorrenza per quanto riguarda i pantografi, principalmente per i motivi seguenti.
49. In primo luogo la Commissione ha concluso che le quote di mercato in sé non permettono di descrivere completamente le posizioni degli operatori del mercato. Questo è dovuto, ad esempio, al numero esiguo di gare all'anno (particolarmente per i treni ad alta velocità) e alla volatilità che ne deriva per le quote di mercato. Inoltre, in larga misura il volume delle vendite e quindi le quote di mercato non dipendono soltanto dal produttore di pantografi, ma anche dal successo della piattaforma (treni standardizzati venduti in serie, come succede solitamente per le locomotive) sulla quale vengono installati i pantografi.
50. In secondo luogo, le parti non sembrano essere in stretta concorrenza e nella maggior parte dei casi non partecipano alle stesse gare. Esse risultano essersi specializzate in pantografi destinati a tipi diversi di materiale rotabile: Faiveley si concentra sui treni ad alta velocità mentre Wabtec ha una posizione più forte nel segmento dei treni delle linee principali.
51. In terzo luogo, rimarrà un certo numero di concorrenti (ad esempio, Schunk, Contact, Richard, EC Engineering e Sécheron). Anche i concorrenti più piccoli sembrano avere la volontà e la capacità di sviluppare ulteriormente i loro prodotti e quindi di rafforzare la loro presenza nell'insieme dei segmenti potenziali.
52. In quarto luogo, risulta che i produttori di materiale rotabile svolgano un ruolo significativo per quanto riguarda i pantografi: in passato, essi hanno collaborato con i fornitori di pantografi per mettere a punto pantografi destinati a nuovi treni e molti di essi hanno fatto sapere di essere pronti ad avviare la produzione in proprio o a finanziare i fornitori di pantografi, se necessario. In generale i produttori di materiale rotabile sembrano disporre di un certo potere di acquisto.
53. Infine, la Commissione constata che non vi sarebbero sovrapposizioni orizzontali per quanto riguarda gli striscianti, poiché Faiveley non ne produce. La Commissione ha inoltre concluso che l'operazione proposta non darebbe luogo a problemi di concorrenza verticale. Ciò dipende principalmente dai seguenti motivi: i) la quota di Wabtec sul mercato degli striscianti resta esigua, inferiore al [10-20]%, il che indica una mancanza di capacità di preclusione all'accesso dei fattori produttivi e ii) gli acquisti delle parti presso Wabtec rappresentano già il [50-60]% della loro domanda di striscianti. Rimarrebbe un certo numero di fornitori importanti sul mercato, come Schunk, nonché diversi fornitori indipendenti che non producono essi stessi pantografi (come Morgan e Mersen).

*Connessioni verticali create dall'operazione sul mercato dei materiali di attrito*

54. L'operazione crea connessioni verticali tra i) la fornitura a monte di materiali di attrito (sul mercato dei componenti di origine) e ii) la fornitura a valle di sistemi di frenatura (nonché di freni sul carrello). Per i motivi seguenti, la Commissione ha concluso che tali connessioni verticali non generano un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.
55. Per quanto concerne la preclusione all'accesso dei fattori produttivi, la Commissione ha concluso che la concentrazione non avrebbe né la capacità né gli incentivi necessari per precludere il mercato e che una preclusione all'accesso dei fattori produttivi non avrebbe probabilmente effetti pregiudizievoli significativi sulla concorrenza a valle.
56. In particolare, l'entità risultante dalla concentrazione non sarebbe in grado di espellere i suoi concorrenti sul mercato a valle, poiché il principale concorrente, nonché l'unico che sia interessato da una potenziale preclusione del mercato, ossia Knorr Bremse, dispone di una capacità di produzione di materiali di attrito (grazie alla sua joint venture ICER) e potrebbe aumentare la sua produzione. La Commissione ha osservato inoltre che Knorr-Bremse ha concluso con Wabtec un accordo ai sensi del quale [...], il che lascia a Knorr-Bremse il tempo necessario per sviluppare la propria produzione.
57. La Commissione ha inoltre concluso che l'entità risultante dalla concentrazione non avrebbe interesse a realizzare una preclusione all'accesso dei fattori produttivi poiché non sarebbe probabilmente in grado di aumentare sufficientemente le sue vendite a valle per compensare la perdita di introiti a monte.
58. Infine, gli impegni definitivi, destinati a dissipare le preoccupazioni relative ai problemi di concorrenza orizzontale relativi ai materiali di attrito sinterici, procurerebbero anche ai concorrenti a valle un'altra fonte potenziale di approvvigionamento.
59. Per quanto concerne la preclusione dell'accesso alla clientela, che riguarderebbe principalmente i materiali di attrito a base organica, la Commissione ha concluso che la concentrazione non avrebbe né la capacità né gli incentivi necessari per procedere alla preclusione e che la preclusione dell'accesso alla clientela non avrebbe probabilmente effetti pregiudizievoli significativi sulla concorrenza a valle.
60. In particolare, l'entità risultante dalla concentrazione non avrebbe la capacità di adottare una strategia di preclusione a livello della clientela in quanto le parti non sono i clienti maggiori dei fornitori di materiali di attrito sul mercato dei componenti di origine (essendo il cliente principale Knorr-Bremse, che rappresenta circa il [70-80] % del mercato a valle). Inoltre, fino al 95 % dei materiali di attrito è venduto sul mercato post-vendita indipendente e non sul mercato dei componenti di origine. Dato che il mercato post-vendita indipendente non risulta essere completamente dipendente dalle vendite sul mercato dei componenti di origine, i fornitori dell'entità risultante dalla concentrazione come Federal Mogul, potrebbero continuare a vendere i loro prodotti sul mercato post-vendita indipendente, che rappresenta la stragrande maggioranza del mercato totale. Per i materiali a base organica, il doppio approvvigionamento è anche una pratica più frequente ed è più agevole che per i materiali sinterizzati. I clienti potrebbero quindi contrastare un'eventuale strategia di preclusione ricorrendo al doppio approvvigionamento.
61. La Commissione ha inoltre concluso che l'entità risultante dalla concentrazione non avrebbe interesse ad avviare una strategia di preclusione dell'accesso alla clientela poiché non sarebbe probabilmente in grado di trarre benefici considerevoli da un simile comportamento sul mercato a monte (a motivo della forte posizione di Federal Mogul e della presenza di altri fornitori di materiali di attrito a base organica) o sui mercati a valle (a motivo in particolare della forte posizione di Knorr-Bremse).

*Dischi dei freni a disco*

62. Le attività delle parti si sovrappongono per la fornitura di dischi di freni a disco sul mercato post-vendita indipendente nel SEE. Tuttavia, la Commissione ha concluso che tale sovrapposizione non genera un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.
63. In particolare, la quota di mercato cumulata delle parti rimane modesta ([30-40] %) e diversi altri concorrenti, ad esempio Ibr e Kavis, rimarranno sul mercato. La maggioranza degli operatori ferroviari ha inoltre comunicato che dopo l'operazione continuerebbero ad essere fornitori alternativi adeguati.

**VIII. IMPEGNI****a. Descrizione degli impegni definitivi**

64. Per rispondere alle preoccupazioni summenzionate, relative alla concorrenza sui mercati delle pastiglie sinterizzate e ceppi/pattini sinterizzati nel SEE, la parte notificante ha presentato impegni definitivi il 16 agosto 2016. Nei suoi impegni definitivi, la parte notificante ha incluso modifiche volte a tenere conto dei risultati del test di mercato svolto dalla Commissione riguardo agli impegni iniziali.

65. Negli impegni definitivi la parte notificante ha proposto di cedere la totalità delle attività di Faiveley nel segmento dei materiali di attrito, Faiveley Transport Gennevilliers («FTG»), ad un acquirente idoneo («attività ceduta»). FTG è l'impresa precedentemente denominata Carbon Lorraine, acquistata da Faiveley nel 2008.
66. L'attività ceduta comprenderà tutti gli attivi materiali e immateriali di FTG e l'insieme del suo personale. Le relazioni di vendita che attualmente vengono gestite mediante altre filiali di Faiveley saranno trasferite a FTG e l'entità risultante dalla concentrazione indirizzerà all'attività ceduta, per un periodo transitorio, le domande dei clienti relativi ai materiali di attrito che sono attualmente prodotti da FTG. L'entità risultante dalla concentrazione subappalterà inoltre all'attività ceduta una parte del volume delle forniture di pastiglie di freni per TGV che Wabtec fornisce alla SNCF grazie ad un appalto vinto di recente contro Faiveley (subordinatamente all'approvazione della SNCF).
67. La parte notificante s'impegna inoltre a garantire che: i) l'acquirente potrà, se così sceglie, riacquistare il debito infragruppo di FTG a un prezzo massimo stabilito; ii) l'accordo di vendita e acquisto comprenderà un meccanismo incentivante destinato a incoraggiare l'acquirente a investire nell'attività ceduta e iii) l'acquirente potrà vendere i suoi prodotti sul mercato internazionale a clienti del settore ferroviario.

#### **b. Valutazione degli impegni definitivi**

68. La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi sono adeguati e tali da eliminare i problemi di concorrenza che aveva individuato. In particolare, gli impegni elimineranno qualsiasi sovrapposizione tra le attività delle parti nella fornitura di pastiglie e ceppi/pattini sinterizzati.
69. Gli impegni definitivi comprendono misure atte a tenere conto delle risposte ricevute nel quadro del test di mercato riguardo ai primi impegni. In particolare, sono previste misure volte a i) rafforzare la struttura del capitale dell'attività ceduta, trasferendo all'acquirente, a condizioni vantaggiose, l'insieme del debito infragruppo attualmente dovuto da FTG a Faiveley, ii) incentivare nei modi dovuti l'acquirente a investire nell'attività ceduta e iii) esigere che l'attività ceduta sia ripresa da un acquirente che disporrà di un accesso adeguato a una clientela internazionale nel settore ferroviario.
70. Infine, la Commissione ha osservato che l'attività ceduta era stata un concorrente effettivo sul mercato dei materiali di attrito sinterizzati prima della sua integrazione con Faiveley. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'attività ceduta possa essere un'impresa indipendente redditizia senza essere integrata verticalmente e che continuerà a esercitare lo stesso livello di pressione concorrenziale sul mercato dei materiali di attrito sinterizzati dopo l'operazione.
71. Nel suo progetto di decisione la Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'operazione, così come modificata dagli impegni definitivi presentati dalla parte notificante, non creerebbe ostacoli significativi alla concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di pastiglie o ceppi/pattini sinterizzati.

### **IX. CONCLUSIONI E PROPOSTA**

72. Il progetto di decisione conclude che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l'operazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell'8 gennaio 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors**

**Relatore: Slovacchia**

(2018/C 113/08)

**Concentrazione**

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(1)</sup>.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

**Definizione del mercato**

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.
4. In particolare, il comitato consultivo concorda che occorre fare distinzione tra i seguenti mercati:
  - a) il mercato dei baseband chipset LTE, ovvero dei baseband chipset multimodali compatibili con gli standard di telefonia cellulare LTE, UMTS e GSM, esclusi gli standard di connettività senza fili, i baseband chipset unimodali (ovvero compatibili soltanto con uno standard di telefonia cellulare) e la produzione vincolata di baseband chipset.
  - b) Il mercato dei chip NFC.
  - c) Il mercato dei chip SE.
  - d) Il mercato delle soluzioni combinate NFC/SE.
  - e) Il mercato delle tecnologie del servizio di transito.
  - f) Il mercato dei brevetti essenziali («SEP»).
  - g) Il mercato dei brevetti non essenziali (non SEP).

**Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la strategia dell'entità risultante dalla concentrazione mirante ad aumentare le royalties per la tecnologia MIFARE, o a mettere fine del tutto alla concessione di licenze MIFARE ai concorrenti, in aggiunta ad un approccio di bundling misto applicato ai baseband chipset per LTE, ai chip NFC e ai chip di abilitazione di MIFARE, avrebbe per effetto di escludere i concorrenti di baseband chipset e di chip NFC e SE e che, pertanto, l'operazione verrebbe a ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nei mercati dei baseband chipset per LTE e dei chip NFC e SE.
6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la strategia dell'entità risultante dalla concentrazione mirante a peggiorare l'interoperabilità verrebbe ad aggravare gli effetti di esclusione generati dall'aumento delle royalties per la tecnologia MIFARE e dalla cessazione totale della concessione di licenze MIFARE ai concorrenti, in aggiunta ad un approccio di bundling misto applicato ai baseband chipset per LTE, ai chip NFC e ai chip di abilitazione di MIFARE.
7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'entità risultante dalla concentrazione utilizzerà probabilmente l'effetto leva del portafoglio combinato NFC IP allo scopo di imporre royalties sproporzionatamente elevate per i brevetti NFC dell'entità risultante dalla concentrazione rispetto alle royalties totali che le parti avrebbero potuto ottenere dai relativi brevetti in assenza dell'operazione di cui trattasi e che quest'ultima, pertanto, porrà seri ostacoli nei mercati rilevanti delle tecnologie.

**Azioni correttive**

8. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 12 dicembre 2017 eliminano il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza in relazione ai mercati dei baseband chipset per LTE e dei chip NFC e SE.

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

9. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 12 dicembre 2017 eliminano il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza in relazione al mercato dei brevetti NFC.
  10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata vada pertanto dichiarata compatibile con il mercato interno a norma degli articoli 2, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****Qualcomm / NXP Semiconductors****(M.8306)**

(2018/C 113/09)

1. Il 28 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con cui Qualcomm Incorporated, attraverso la controllata Qualcomm River Holdings B.V. (insieme «Qualcomm»), intendeva acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(2)</sup> (il «regolamento sulle concentrazioni»), il controllo dell'insieme di NXP Semiconductors N.V. («NXP») mediante acquisto di quote (il «progetto di operazione»). Nel prosieguo Qualcomm e NXP sono designate come le «parti».
2. Il 9 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, nella quale ha indicato che l'operazione proposta rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE.
3. Il 28 giugno 2017 Qualcomm ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione di avvio del procedimento.
4. Durante la seconda fase dell'indagine, la Commissione ha inviato alle parti diverse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Il 28 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire determinate informazioni che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che Qualcomm aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni fino alla fine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste. La sospensione del termine ha avuto fine il 16 agosto 2017 dopo che Qualcomm ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.
5. Il 5 settembre 2017 la Commissione ha adottato una seconda decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire le informazioni che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che Qualcomm aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a decorrere dal 17 agosto 2017 fino al termine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste.
6. Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha adottato una terza decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 15 del regolamento sulle concentrazioni, imponendo a Qualcomm di fornire determinate informazioni e documenti che la Commissione aveva richiesto il 14 giugno 2017 e che non le erano stati ancora trasmessi, e imponendo altresì una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, qualora Qualcomm non avesse ottemperato all'obbligo di fornire le informazioni richieste entro il termine previsto. Poiché il 17 novembre 2017 Qualcomm ha completato la sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 14 giugno 2017, la sospensione del termine è scaduta alla fine di tale giorno.
7. Il 5 ottobre 2017 Qualcomm ha presentato una prima serie di proposte di impegni. Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha avviato l'indagine di mercato in merito a agli impegni proposti. In base ai riscontri ottenuti dalla Commissione con il test di mercato condotto su questo pacchetto, il 10 novembre 2017 Qualcomm ha presentato formalmente gli impegni riveduti (gli «impegni definitivi»). Il 15 novembre 2017, il 12 dicembre 2017 e il 18 dicembre 2017 Qualcomm ha presentato versioni leggermente riviste degli impegni definitivi.
8. Non sono pervenute richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati nell'ambito del presente procedimento.
9. La Commissione non ha emanato una comunicazione delle obiezioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 dello stesso.
10. Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE, fatti salvi determinati obblighi e condizioni, a cui Qualcomm deve conformarsi.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).

11. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
12. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 10 gennaio 2018

Joos STRAGIER

---



**Sintesi della decisione della Commissione****del 18 gennaio 2018****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE (Caso M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors)**

(2018/C 113/10)

**I. PROCEDIMENTO**

1. In data 28 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (regolamento sulle concentrazioni). Con tale operazione l'impresa Qualcomm Incorporated (Stati Uniti d'America), attraverso la sua controllata al 100 % Qualcomm River Holdings B.V. (Paesi Bassi) (denominate collettivamente «Qualcomm» o «la parte notificante»), avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di NXP Semiconductors N.V. («NXP», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote (l'«operazione»). Nel prosieguo Qualcomm e NXP sono denominate congiuntamente le «parti».
2. Alla luce dell'esito della prima fase dell'indagine di mercato la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e il 9 giugno 2017 ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 28 giugno 2017 la parte notificante ha trasmesso le proprie osservazioni scritte in merito a tale decisione.
3. Il 28 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo alla parte notificante di fornire le informazioni che la Commissione aveva chiesto il 14 giugno 2017 tramite la sua richiesta di informazioni 18, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e che la parte notificante aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni fino al termine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste. Il 16 agosto 2017 la parte notificante ha presentato una risposta alla richiesta di informazioni 18 e la sospensione del termine è scaduta alla fine di tale giorno.
4. Il 5 settembre 2017 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, imponendo alla parte notificante di fornire le informazioni che la Commissione aveva chiesto il 14 giugno 2017 tramite la sua richiesta di informazioni 20, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e che la parte notificante aveva mancato di trasmettere entro il termine fissato dalla Commissione. Tale decisione sospendeva inoltre il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a decorrere dal 17 agosto 2017 fino al termine del giorno in cui la Commissione avesse ricevuto le informazioni richieste. Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 15 del regolamento sulle concentrazioni, imponendo alla parte notificante di fornire determinate informazioni e documenti che la Commissione aveva chiesto tramite la sua richiesta di informazioni 20 e che non le erano stati ancora trasmessi, e imponendo altresì una penalità di mora per la reiterazione dell'inadempimento, qualora la parte notificante non avesse ottemperato all'obbligo di fornire le informazioni richieste entro il termine previsto. Il 17 novembre 2017 la parte notificante ha completato la sua risposta alla richiesta di informazioni 20 e la sospensione del termine è scaduta alla fine di tale giorno.
5. Il 5 ottobre 2017, la parte notificante ha proposto impegni formali al fine di porre rimedio al problema evidenziato nelle conclusioni della Commissione, ovvero che secondo le quali l'operazione avrebbe determinato ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza. Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha avviato l'indagine di mercato in merito a tali impegni. Il 10 novembre 2017, tenendo conto delle osservazioni della Commissione e delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine di mercato, la parte notificante ha successivamente presentato una serie definitiva di impegni<sup>(1)</sup>.
6. Il comitato consultivo ha esaminato il progetto di decisione in data 8 gennaio 2018 e ha espresso parere favorevole<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il 15 novembre 2017 la parte notificante ha presentato una versione leggermente riveduta della tabella 3 relativa alla serie definitiva di impegni, che ha sostituito la tabella 3 quale allegata agli impegni del 10 novembre 2017. Il 18 dicembre 2017 la parte notificante ha presentato una versione leggermente riveduta degli impegni che modificava una definizione in maniera da garantire la coerenza con altri termini consolidati.

<sup>(2)</sup> In seno al comitato consultivo tutti gli Stati membri presenti hanno concordato che l'operazione doveva essere dichiarata compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

## II. LE PARTI E LA CONCENTRAZIONE

7. Qualcomm opera nello sviluppo e nella vendita di circuiti integrati e software di sistema. Qualcomm sviluppa e fornisce circuiti integrati per dispositivi mobili, in particolare *baseband chipset*. L'impresa gestisce altresì un programma di licenze di proprietà intellettuale. Il portafoglio di proprietà intellettuale di Qualcomm include brevetti essenziali («SEP», dall'inglese *standard essential patent*) relativi alla tecnologia cellulare.
8. NXP opera nella produzione e nella vendita di semiconduttori, in particolare circuiti integrati e semiconduttori (discreti) a unità singola. NXP vende dispositivi HPMS (*high performance mixed signal*, ossia a segnale misto ad alte prestazioni) che includono soluzioni di sistema e semiconduttori ad applicazione specifica.
9. Il 27 ottobre 2016 Qualcomm ha concluso un contratto di acquisizione con NXP, ai sensi del quale Qualcomm avvierà un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie emesse ed in circolazione di NXP, assumendo così il controllo esclusivo di NXP. Di conseguenza l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

## III. DIMENSIONE UE

10. Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR. Ciascuna di esse realizza nell'Unione un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR, ma nessuna più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello di UE all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Pertanto l'operazione notificata ha dimensione UE.

## IV. MERCATI RILEVANTI

11. L'operazione riguarda semiconduttori per dispositivi mobili, semiconduttori per applicazioni automobilistiche e semiconduttori per applicazioni di Internet delle cose.
12. Tale operazione solleva preoccupazioni in materia di concorrenza in relazione ai semiconduttori per dispositivi mobili e, in particolare ai *baseband chipset*, alla tecnologia *Near Field Communication* («NFC», comunicazione di prossimità) e *Secure Element* («SE»), alla tecnologia del servizio di transito e alla proprietà intellettuale relativa alla tecnologia NFC.

### a. Baseband chipset

13. Al fine di fornire connettività cellulare mobile, i dispositivi mobili si affidano a un processore *baseband* che consente la connessione di dispositivi mobili a reti di telecomunicazione mobile. Un modem/processore *baseband* viene associato a un circuito integrato a radiofrequenza (RFIC) e a un circuito integrato di gestione dell'alimentazione (PMIC) e quindi combinato ad essi. Questi tre componenti sono denominati «*baseband chipset*». I *baseband chipset* sono venduti come prodotti indipendenti oppure combinati con un processore applicativo («*baseband chipset integrati*») che gestisce il sistema operativo e le applicazioni di dispositivi mobili. I *baseband chipset* attuano uno o più standard di telefonia cellulare e i modelli di ultima generazione sono spesso retrocompatibili con standard di telefonia cellulare precedenti («multimodali»).
14. La Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito da *baseband chipset* in versione indipendente o integrati, segmentato in base allo standard di telefonia cellulare (LTE, UMTS, CDMA, GSM). In particolare, i *chipset* compatibili con lo standard LTE non sono vincolati da *chipset* compatibili con altre tecnologie di connettività cellulare e non cellulare. Inoltre, i *baseband chipset* LTE unimodali non esercitano un vincolo sui *chipset* LTE multimodali che sono compatibili anche con UMTS e GSM. Il mercato rilevante del prodotto esclude la produzione vincolata che non è probabilmente tale da ostacolare in maniera efficace il mercato commerciale.
15. Il mercato geografico rilevante per i *baseband chipset* ha probabilmente portata mondiale.

### b. Tecnologia NFC/SE

#### Chip NFC

16. I chip NFC sono chip a radiofrequenza che supportano lo standard di connettività senza fili a corto raggio NFC impiegato dai costruttori di apparecchiature originali (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) per numerosi impieghi, ivi compresi i pagamenti tramite dispositivi mobili, nonché l'emissione e il pagamento di biglietti sempre tramite dispositivi mobili.
17. La Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dai chip NFC (e dalla tecnologia sottostante) che non sono vincolati da altre tecnologie quali il Bluetooth a basso consumo di energia (*Bluetooth Low Energy*, «BTLE»), i codici «QR» (*Quick Response*, a risposta rapida) e la tecnologia *Magnetic Secure Transaction* («MST»). Il mercato rilevante del prodotto esclude la produzione vincolata.
18. Il mercato geografico rilevante per i chip NFC ha probabilmente portata mondiale.

### Chip SE

19. Per garantire le comunicazioni basate su NFC, i chip NFC possono essere combinati con varie tecnologie e, in particolare, con gli SE, ossia chip resistenti alle manomissioni in grado di garantire che i dati memorizzati e trasmessi siano protetti mediante un ulteriore livello di sicurezza basato sull'hardware. Il microcontrollore SE include un sistema operativo sicuro («SO SE»). Una soluzione NFC protetta da SE è caratterizzata da tre elementi distintivi: i) il controller/chip NFC; ii) l'SE; e iii) il SO SE.
20. La Commissione ritiene che, mentre è possibile distinguere gli SE (ivi compreso il SO SE) da altre tecnologie, in particolare, dall'emulazione della scheda *host* (*Host Card Emulation*, «HCE») e dagli ambienti di esecuzione sicuri (*Trusted Execution Environment*, «TEE»), rimane aperta la questione se il mercato rilevante del prodotto debba essere più ampio rispetto agli SE in maniera da includere anche altre tecnologie. La valutazione sotto il profilo della concorrenza viene effettuata sul possibile mercato del prodotto degli SE integrati (ivi incluso il SO SE), ossia il mercato nel quale NXP detiene il maggior potere di mercato.
21. Il mercato geografico rilevante per i chip SE ha probabilmente portata mondiale.

### Soluzioni NFC/SE combinate

22. Gli OEM di dispositivi mobili adottano strategie di approvvigionamento diverse in relazione alle soluzioni NFC. Nella misura in cui essi optano per una soluzione NFC protetta da un SE, possono acquistare componenti indipendenti o una soluzione combinata NFC/SE. Gli OEM di dispositivi tendono a optare per la soluzione combinata per la quale esiste una domanda distinta.
23. La Commissione ritiene che la soluzione combinata NFC/SE costituisca un mercato del prodotto distinto, separato da quello dei chip NFC e dei chip SE indipendenti (comprendenti il SO SE).
24. Il mercato geografico delle soluzioni combinate NFC/SE ha probabilmente portata mondiale.

### c. Tecnologia del servizio di transito

25. La Commissione ritiene che le tecnologie del servizio di transito costituiscano un mercato del prodotto distinto che include non soltanto la piattaforma tecnologica di sicurezza senza contatto proprietaria di NXP, denominata MIFARE, bensì anche altre tecnologie quali Calypso, FeliCa e CIPURSE. Tutte queste tecnologie possono essere installate su dispositivi mobili allo scopo di consentire l'emissione di biglietti tramite dispositivi mobili utilizzando la tecnologia NFC.
26. La Commissione ritiene che il mercato delle tecnologie del servizio di transito abbia probabilmente portata mondiale.

### d. Proprietà intellettuale

27. I SEP sono brevetti relativi alla tecnologia cui fa riferimento uno standard e che coloro che impiegano quest'ultimo non possono in genere evitare di utilizzare in prodotti compatibili con lo stesso. Al contrario, i brevetti che non sono essenziali per un determinato standard («non SEP») possono spesso consentire progettazioni alternative nel contesto della fabbricazione di un prodotto compatibile con tale standard.
28. In linea con la sua prassi decisionale precedente, la Commissione ritiene che ogni SEP relativo alla tecnologia cellulare e NFC debba essere considerato come un mercato separato. La Commissione ritiene inoltre che la proprietà intellettuale concernente brevetti non essenziali in materia di tecnologia NFC possa essere considerata un mercato distinto del prodotto rispetto a quello della proprietà intellettuale concernente brevetti non essenziali relativi ad altre tecnologie. La definizione esatta del mercato del prodotto per la proprietà intellettuale in materia di brevetti non essenziali rilevante ai fini della tecnologia NFC viene tuttavia lasciata in sospeso.
29. La Commissione ritiene che il mercato delle licenze di SEP abbia quanto meno una portata a livello di SEE. È probabile che anche il mercato delle licenze concernenti la proprietà intellettuale in materia di brevetti non essenziali rilevanti ai fini della tecnologia NFC abbia quanto meno una portata a livello di SEE; tuttavia la sua definizione esatta viene lasciata in sospeso.

### e. Altri mercati rilevanti

30. Benché la Commissione abbia individuato anche altri mercati rilevanti, essa ritiene tuttavia che l'operazione non desti preoccupazioni rispetto a nessuno di essi.

31. Nei settori dei semiconduttori per applicazioni automobilistiche e di Internet delle cose, la Commissione ha valutato la possibile segmentazione dei mercati per: i) tipo di semiconduttore; e ii) ambito di applicazione/uso finale. Nel settore automobilistico, la Commissione ha individuato mercati per i semiconduttori per l'*infotainment* e per i semiconduttori dei sistemi di sicurezza automobilistici, tuttavia ha lasciato in sospeso le definizioni esatte del mercato del prodotto. Nel settore di Internet delle cose la Commissione ha esaminato ulteriormente una possibile segmentazione per tipo di semiconduttore (includendo un mercato per i chip per la connettività Bluetooth utilizzati nelle applicazioni di Internet delle cose) e per uso finale, tuttavia ha lasciato in sospeso la definizione esatta del mercato del prodotto.
32. La Commissione ritiene che il mercato geografico per tali prodotti di semiconduttori abbia probabilmente portata mondiale.
33. Nel settore dei dispositivi mobili, la Commissione ha altresì individuato mercati per soluzioni audio mobili, in particolare chip di amplificatori intelligenti e software di ottimizzazione vocale.
34. La Commissione ritiene che il mercato geografico per i chip di amplificatori intelligenti abbia probabilmente portata mondiale. Per quanto riguarda il software di ottimizzazione vocale, la definizione esatta del mercato geografico viene lasciata in sospeso.

#### V. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA – EFFETTI ORIZZONTALI NON COORDINATI

##### a. Semiconduttori per applicazioni automobilistiche

35. Tanto Qualcomm quanto NXP operano nella produzione e nella fornitura di semiconduttori per applicazioni automobilistiche. L'operazione dà origine a mercati interessati soltanto per quanto riguarda la segmentazione per ambito di applicazione e in particolare: i) microprocessori per *infotainment*; ii) chip radio/audio per *infotainment*; iii) chip di connettività per *infotainment*; e iv) chip automobilistici basati sulla tecnologia non-cellulare «V2X» (*Vehicle-to-Everything*, ossia di connettività tra veicoli e qualsiasi altra cosa).
36. La Commissione conclude che l'operazione non desta preoccupazioni in materia di concorrenza in tali mercati (e in segmentazioni potenzialmente più ristrette degli stessi) per i motivi descritti in appresso.
  - i. *Microprocessori per infotainment*
37. i) la quota di mercato di Qualcomm è in calo e l'incremento della stessa apportato dall'operazione ha entità minore (intorno allo [0-5] %); ii) numerosi concorrenti affermati continueranno a operare nel mercato; iii) si prevede che nuovi operatori accedano al mercato; iv) le parti non operano in stretta concorrenza; v) la maggior parte dei partecipanti all'indagine di mercato non ritiene che l'operazione avrà ripercussioni sul mercato.
  - ii. *Chip radio/audio per infotainment*
38. i) Nonostante la quota di mercato combinata delle parti sia pari al [60-70] %, l'incremento apportato dall'operazione è minimo (circa pari allo [0-5] %); ii) altri operatori affermati continueranno a operare nel mercato; iii) le parti non operano in stretta concorrenza; iv) quasi tutti i partecipanti all'indagine di mercato ritengono che l'operazione non avrà ripercussioni sul mercato.
  - iii. *Chip di connettività per infotainment*
39. i) La quota di mercato combinata delle parti sarebbe pari al [20-30] %, tuttavia la quota di mercato di NXP è minore (circa pari allo [0-5] %); ii) altri concorrenti rimarranno attivi sul mercato; iii) le parti non operano in stretta concorrenza; iv) la maggior parte dei partecipanti all'indagine di mercato ritiene che l'operazione non avrà ripercussioni sul mercato.
  - iv. *Chip automobilistici basati sulla tecnologia non-cellulare V2X*
40. i) le parti non operano in strettissima concorrenza. Nonostante sia Qualcomm, sia NXP operino nel segmento, le due imprese sono concentrate su tipologie diverse di V2X (Qualcomm è attiva principalmente nella tecnologia V2X cellulare (C-V2X), mentre NXP fornisce soltanto tecnologia V2X non cellulare); ii) rimarrebbero comunque disponibili alternative; e iii) le barriere all'ingresso sul mercato per lo sviluppo di tecnologia V2X non cellulare non sono significative e altri fornitori, in particolare altri fornitori di chip Wi-Fi del settore automobilistico, potrebbero accedere al mercato nei prossimi anni.
41. La Commissione conclude che, in seguito all'operazione, Qualcomm non sarà incentivata a favorire lo sviluppo di chip C-V2X e a ritardare l'impiego di chip V2X non cellulari in considerazione del fatto che: i) ciò favorirebbe i concorrenti operanti nel segmento non cellulare; ii) entrambe le parti prevedono che le due tecnologie coesisteranno; e iii) non vi sono prove nel fascicolo del caso che lascino presumere che Qualcomm deciderà di interrompere la fornitura di chip V2X non cellulari.

**b. Semiconduttori per applicazioni nel contesto di Internet delle cose**

42. Per quanto concerne la segmentazione per tipo di semiconduttore per applicazioni nel contesto di Internet delle cose, l'operazione dà luogo a un mercato interessato sul piano orizzontale, ossia quello dei chip di connettività per Bluetooth.
43. La Commissione conclude che l'operazione non desta preoccupazioni in materia di concorrenza in quanto: i) la quota di mercato di Qualcomm è in calo e l'incremento della stessa apportato dall'operazione è minimo (inferiore allo [0-5] %); e ii) altri concorrenti continueranno a operare nel mercato. Analogamente, i concorrenti rimarranno attivi anche sul potenziale mercato più ristretto dei chip BTLE.

**c. Audio mobile****i. Software di ottimizzazione vocale**

44. L'operazione dà origine a un mercato interessato sul piano orizzontale per il software di ottimizzazione vocale.
45. La Commissione conclude che l'operazione non desta preoccupazioni in materia di concorrenza in quanto: i) altri concorrenti continueranno a operare nel mercato; ii) i prodotti di NXP non sono considerati superiori a quelli dei suoi concorrenti; iii) le barriere all'ingresso non sono elevate; e iv) la maggior parte dei partecipanti all'indagine di mercato ritiene che l'operazione non avrà ripercussioni sul mercato.

**ii. Amplificatori intelligenti**

46. L'operazione dà origine a un mercato interessato sul piano orizzontale per i chip di amplificatori intelligenti.
47. La Commissione conclude che l'operazione non desta preoccupazioni in materia di concorrenza in quanto: i) l'incremento apportato dall'operazione è minimo; ii) altri concorrenti continueranno a operare nel mercato; iii) i prodotti di NXP non sono considerati superiori a quelli dei suoi concorrenti; e iv) la maggior parte dei partecipanti all'indagine di mercato ritiene che l'operazione non avrà ripercussioni sul mercato.

**VI. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA – EFFETTI DI CONGLOMERATO NON COORDINATI****a. Potere di mercato****i. Baseband chipset LTE**

48. La Commissione conclude che Qualcomm detiene una posizione dominante sul mercato dei *baseband chipset* LTE per i motivi illustrati in appresso.
49. La quota di mercato di Qualcomm è pari al [60-70] % (in termini di entrate) e il secondo operatore (MediaTek) detiene una quota inferiore alla metà di quella di Qualcomm ed è l'unico concorrente con una quota di mercato superiore al 5 %. Inoltre, non vi sono fornitori alternativi di *baseband chipset* che sarebbero in grado di limitare il potere di mercato di Qualcomm. Vi sono altresì ostacoli all'ingresso e all'espansione del mercato, anche in relazione a: i) attività di ricerca e sviluppo («R&S»); ii) certificazione e rapporti con OEM e operatori di reti mobili; e iii) l'importanza per i produttori di fornire *chipset* che supportano molteplici standard.

**ii. Chip NFC, chip SE e soluzioni combinate NFC/SE**

50. La Commissione ritiene che NXP detenga un certo grado di potere di mercato nei mercati dei chip NFC, dei chip SE e delle soluzioni combinate NFC/SE.
51. La quota di mercato di NXP è particolarmente elevata in relazione a ciascuno dei due mercati, ossia quello dei chip NFC e quello dei chip SE (rispettivamente pari al [70-80] % e al [60-70] % in termini di entrate). Tuttavia le elevate quote di mercato di NXP sovrastimano probabilmente il suo potere di mercato in quanto l'indagine approfondita ha rivelato che le vendite di NXP dipendono da alcuni clienti di grandi dimensioni che rappresentano una percentuale elevata delle vendite di NFC e SE da parte di NXP in termini di volume. Di conseguenza qualora tali clienti decidessero di abbandonare NXP e acquistare i componenti da fornitori diversi (secondo un approccio misto di tipo «*mix and match*») ciò ridurrebbe drasticamente la quota di mercato di NXP.
52. L'indagine di mercato ha fornito indicazioni del fatto che le soluzioni «*mix and match*» esercitano una pressione concorrenziale su NXP, in quanto la maggior parte dei partecipanti all'indagine ritiene che tali soluzioni costituiscano alternative valide alla soluzione combinata di NXP.

iii. *Le tecnologie del servizio di transito*

53. La Commissione è del parere che l'entità risultante dalla concentrazione deterrebbe una posizione dominante sul mercato delle tecnologie del servizio di transito grazie a MIFARE di NXP. MIFARE è la tecnologia più significativa e ampiamente distribuita per i servizi di transito, in termini di base installata e spedizioni. Inoltre MIFARE è di grande importanza per gli OEM che fabbricano dispositivi e per i fornitori di NFC/SE per fini di servizi di transito mobili che stanno per essere distribuiti e sviluppati, tra gli altri, anche dalle parti stesse coinvolte nel presente caso. Le tecnologie alternative del servizio di transito, quali FeliCa e Calypso, non godono della medesima presenza e importanza di MIFARE.

iv. *La proprietà intellettuale*

54. La Commissione ritiene che, in relazione alla tecnologia NFC, NXP e Qualcomm detengano il potere di mercato per quanto concerne i loro SEP in ambito NFC in quanto, in linea di principio, chi applica questo standard non può sviluppare progettazioni alternative a tali brevetti e, di conseguenza, i potenziali licenziatari non possono passare ad altri fornitori.

b. **Effetti di conglomerato in relazione ai baseband chipset di Qualcomm e ai chip NFC e SE di NXP**

i. *Vendite aggregate miste*

55. La Commissione ritiene che, una volta finalizzata l'operazione, Qualcomm avrebbe la capacità di (e sarebbe incentivata a), impegnarsi nell'attuazione di una strategia di vendite aggregate miste che includa i *baseband chipset* LTE di Qualcomm e i prodotti NFC e SE di NXP (ivi inclusi pacchetti misti con l'integrazione della tecnologia SE nel *baseband chipset*). Grazie a tali vendite aggregate miste, l'impresa sarebbe altresì in grado (nonché incentivata), di aumentare le royalties per MIFARE o a interrompere completamente la concessione in licenza di MIFARE.
56. Tale strategia in materia di vendite aggregate miste comporterebbe due fasi. Innanzitutto l'entità risultante dalla concentrazione offrirebbe i prodotti commercialmente aggregati insieme a uno sconto rispetto alla somma dei prezzi di tali componenti acquistati separatamente. Il pacchetto sarebbe costituito dal *baseband chipset* LTE di Qualcomm associato ai prodotti NFC/SE di NXP (abilitati all'uso di MIFARE) e il prezzo di tale pacchetto sarebbe inferiore alla somma dei prezzi dei rispettivi componenti indipendenti. In una seconda fase, l'entità risultante dalla concentrazione integrerebbe tecnicamente l'SE abilitato all'uso di MIFARE di NXP sul *baseband chipset* LTE (la piattaforma Snapdragon). In seguito a tale integrazione, Qualcomm offrirebbe agli OEM di dispositivi tanto un prodotto aggregato comprensivo del *baseband chipset* LTE (integrato con l'SE abilitato all'uso di MIFARE) e del *controller* NFC, quanto un insieme di componenti indipendenti nel contesto dei quali il prodotto aggregato verrebbe venduto con uno sconto rispetto alla somma dei prezzi dei componenti indipendenti.
57. Parallelamente e in aggiunta a quanto sopra, l'entità risultante dalla concentrazione peggiorerebbe le condizioni di accesso a MIFARE per altri fornitori NFC/SE, aumentando le royalties delle licenze o cessando del tutto di concedere licenze per MIFARE.

Capacità

58. Tra gli elementi a sostegno della capacità dell'entità risultante dalla concentrazione di adottare tale comportamento figura il fatto che i prodotti pertinenti sono complementari e acquistati da una base comune di clienti. L'entità risultante dalla concentrazione avrebbe altresì la possibilità di aumentare le royalties o di interrompere del tutto la concessione in licenza di MIFARE una volta scaduti gli accordi di licenza in essere con terze parti. MIFARE è una tecnologia proprietaria di NXP, in relazione alla quale tale impresa non è soggetta ad alcun obbligo di concedere in licenza la tecnologia a condizioni eque (ragionevoli e non discriminatorie), né tanto meno di concederla in licenza in generale. La capacità dell'entità risultante dalla concentrazione è corroborata dai risultati dell'indagine di mercato ed emerge dai documenti interni delle parti.

Incentivo

59. Tra gli elementi a sostegno dell'interesse dell'entità risultante dalla concentrazione ad adottare tale comportamento figura il fatto che tali vendite aggregate miste rappresenterebbero molto probabilmente una strategia redditizia per tale entità anche nel breve termine.
60. I partecipanti all'indagine di mercato confermano l'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione ad attuare tali vendite aggregate miste, peggiorando le condizioni di licenza per MIFARE e, in una seconda fase, offrendo un pacchetto costituito da una soluzione integrata di *baseband chipset*/SE. L'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione ad attuare tale strategia trova riscontro anche nei documenti interni delle parti.

### Effetti probabili

61. È improbabile che una strategia di vendite aggregate miste riguardante i *baseband chipset* LTE di Qualcomm e i prodotti NFC e SE di NXP (ivi incluse le vendite aggregate miste con l'integrazione del SE sul *baseband chipset*) porti da sola a effetti di preclusione in relazione allo standard necessario nei confronti dei fornitori di *baseband chipset*, chip NFC e SE. Le opzioni alternative per questi prodotti rimarrebbero disponibili per gli OEM di dispositivi e i concorrenti sarebbero in grado di reagire alla strategia di vendite aggregate dell'entità risultante dalla concentrazione.
62. Tuttavia, l'aumento delle royalties per MIFARE applicate ai fornitori concorrenti di NFC e SE, oppure l'interruzione completa della concessione in licenza di MIFARE, modificherebbero le condizioni di concorrenza nel mercato. Adottando tale comportamento, l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe in grado di: i) aumentare direttamente i costi dei concorrenti nel segmento NFC/SE, dato che un fattore di input cruciale per questi ultimi, ossia la licenza MIFARE, diventerebbe più costoso; e ii) aumentare indirettamente i costi per i fornitori concorrenti di *baseband chipset* dato che i componenti complementari a tali prodotti, ossia i chip NFC/SE indipendenti, diventerebbero più costosi.
63. I concorrenti dell'entità risultante dalla concentrazione non sarebbero in grado di reagire a detta entità offrendo un pacchetto comprendente l'SE abilitato all'uso di MIFARE, oppure sarebbero in grado di offrirlo soltanto a prezzi non interessanti rispetto a quelli offerti dall'entità risultante dalla concentrazione.
64. Di conseguenza la redditività dei concorrenti diminuirebbe e, pertanto, potrebbe essere più difficile per gli stessi investire nell'ulteriore sviluppo di questi prodotti. Considerando l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo in questi mercati, incentivi inferiori a investire in tali attività potrebbero indebolire il vincolo concorrenziale imposto dai concorrenti delle imprese oggetto della concentrazione.
65. La strategia dell'entità risultante dalla concentrazione di aumentare le royalties per MIFARE o di interrompere completamente la concessione in licenza di MIFARE ai concorrenti, aggravata dagli effetti di un peggioramento dell'interoperabilità, avrebbe l'effetto di escludere i concorrenti nel segmento dei *baseband chipset* e dei chip NFC e SE, che non sarebbero in grado di attuare una controstrategia tempestiva e di superare gli ostacoli legati alle condizioni più restrittive delle licenze di MIFARE.
  - ii. *Le vendite aggregate e abbinata pure*
66. La Commissione ritiene che, una volta finalizzata l'operazione, l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe la capacità di effettuare vendite aggregate pure e abbinamenti commerciali e tecnici dei *baseband chipset* LTE e dei chip NFC/SE e di non rendere più disponibili tali componenti come prodotti indipendenti.
67. Benché capace di adottare tale comportamento (in considerazione, ad esempio, del suo potere di mercato, dell'importanza dei prodotti complementari, della base comune di clienti), l'entità risultante dalla concentrazione non sarebbe incentivata a farlo. Ciò è confermato dai documenti interni delle parti.
68. Ma anche qualora l'entità risultante dalla concentrazione dovesse adottare tale comportamento, è improbabile che ciò comporterebbe effetti di preclusione a livello dello standard necessario. Gli OEM di dispositivi attuano prassi che prevedono l'approvvigionamento da più fonti e agirebbero in maniera strategica al fine di assicurarsi il mantenimento della possibilità di disporre di opzioni. Gli OEM di dispositivi sarebbero comunque interessati a garantire la disponibilità di componenti indipendenti, piuttosto che acquistare il pacchetto puro o i prodotti abbinati dell'entità risultante dalla concentrazione. Gli OEM di dispositivi potrebbero infatti fare affidamento sulla capacità di produzione interna e i concorrenti indipendenti potrebbero ricorrere a soluzioni miste (*mix and match*).

### iii. *Peggioramento dell'interoperabilità*

69. La Commissione ritiene che l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe la capacità e l'incentivo a peggiorare l'interoperabilità dei *baseband chipset* LTE di Qualcomm e dei chip NFC e SE di NXP con i componenti indipendenti di fornitori concorrenti. Tale strategia avrebbe l'effetto di fare sì che i clienti preferiscano i prodotti dell'entità risultante dalla concentrazione rispetto a quelli di fornitori concorrenti. Tale strategia aggraverebbe gli effetti indotti dalla strategia dell'entità risultante dalla concentrazione mirante ad aumentare le royalties o a interrompere la concessione in licenza di MIFARE, attuata unitamente alle vendite aggregate miste.

### Capacità

70. L'entità risultante dalla concentrazione ha la capacità di progettare nuovamente in maniera intenzionale le interfacce in modo tale da peggiorare le prestazioni di prodotti di terzi, nonché di non fornire le informazioni e il sostegno necessari per garantire innanzitutto l'interoperabilità.

#### Incentivo

71. Qualora l'entità risultante dalla concentrazione mettesse in atto interventi per peggiorare l'interoperabilità, i clienti che acquistano il *baseband chipset* di Qualcomm sarebbero meno inclini ad acquistare la soluzione NFC/SE di un altro fornitore. L'importanza del *baseband chipset*, rispetto ai chip NFC/SE, rende improbabile che un cliente abbandoni completamente il prodotto dell'entità risultante dalla concentrazione soltanto per poterlo combinare con i suoi chip NFC/SE preferiti fabbricati da terzi.
72. Qualora il fatto di fornire informazioni e sostegno in materia di interoperabilità a fornitori terzi si riveli dispendioso per l'entità risultante dalla concentrazione, è probabile detta entità riterrebbe meno redditizio investire per garantire un sostegno alla riuscita interazione di prodotti di terze parti rispettivamente con i suoi *baseband chipset* LTE e con i suoi chip NFC/SE, rispetto alla situazione esistente prima della concentrazione. Prima di essa, infatti, la parte notificante non disponeva di alcuna produzione interna di chip NFC/SE ed era quindi maggiormente incentivata ad assicurare l'interoperabilità con chip NFC/SE di terze parti.
73. Anche i partecipanti all'indagine di mercato confermano che l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe incentivata a operare in tal senso.

#### Effetti probabili

74. La strategia volta a peggiorare l'interoperabilità attuata dall'entità risultante dalla concentrazione potrebbe aggravare gli effetti di preclusione determinati da un aumento delle royalties di MIFARE (o da un eventuale rifiuto a concedere MIFARE in licenza) in un contesto di vendite aggregate miste.
75. Né i fornitori terzi né gli OEM di dispositivi mobili sarebbero in grado di contrastare una strategia volta a peggiorare l'interoperabilità attuata dall'entità risultante dalla concentrazione. Ciò ridurrebbe il valore che gli OEM di dispositivi mobili ricavano dal fatto di approvvigionarsi da più fornitori e, di conseguenza, ridurrebbe la domanda dei prodotti interessati. I partecipanti all'indagine di mercato suggeriscono inoltre che i produttori di componenti concorrenti subirebbero un impatto negativo sulla loro capacità di competere e, a termine, la loro esclusione dal mercato.

#### c. Effetti di conglomerato relativi alle licenze per la proprietà intellettuale della tecnologia NFC

76. Le parti detengono diritti significativi di proprietà intellettuale, in particolare in relazione alla tecnologia NFC. Data la natura complementare della tecnologia in questione, dalle modalità di negoziazione delle licenze per la proprietà intellettuale con i potenziali licenziatari possono derivare effetti di conglomerato. A tale riguardo, la Commissione conclude che l'operazione consentirà all'entità risultante dalla concentrazione di aumentare le royalties applicate per le licenze di brevetto rispetto ai livelli inferiori che le parti avrebbero potuto ottenere separatamente in assenza dell'operazione di concentrazione.

##### i. Prassi in materia di concessione di licenze attuate prima della concentrazione

77. Le rispettive prassi attuate delle parti si differenziano per quanto concerne le licenze, in particolare per quanto riguarda i livelli della catena del valore ai quali esse concedono le licenze di brevetto e la portata dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla vendita dei componenti che esse forniscono ai loro clienti.
78. NXP vende ai suoi clienti OEM di dispositivi mobili chip in maniera esaustiva, il che significa che la vendita dei suoi chip «esaurisce» le sue pretese nei confronti dei clienti per quanto riguarda la proprietà intellettuale relativa ai brevetti previsti per i chip. Inoltre NXP concede in licenza i suoi brevetti NFC ad alcuni clienti e produttori di componenti concorrenti (ivi compresi gli OEM di dispositivi mobili).
79. Qualcomm non vende in maniera esaustiva i *baseband chipset* a OEM di dispositivi. Piuttosto Qualcomm chiede agli OEM che desiderano acquistare i suoi *baseband chipset* di acquisire una licenza per i brevetti essenziali relativi alla tecnologia cellulare di Qualcomm. Nel contesto di un contenzioso pendente nei confronti di Qualcomm negli Stati Uniti, tale prassi è stata denominata politica «no license-no chip» (NLNC), ossia «nessuna licenza, nessun chip».
80. Qualcomm concede licenze soltanto a clienti, ovvero OEM di dispositivi, che fabbricano dispositivi mobili e acquistano *baseband chipset* da Qualcomm o dai concorrenti di Qualcomm (una prassi denominata «concessione di licenze a livello di dispositivo»).
81. Qualcomm concede in licenza la sua proprietà intellettuale su base di portafoglio piuttosto che brevetto per brevetto. Dall'inizio degli anni '90, il tasso normale delle royalties chieste da Qualcomm è rimasto stabile. I licenziatari sono tenuti a corrispondere royalties indipendentemente dal fatto che i loro dispositivi siano fabbricati utilizzando un *baseband chipset* di Qualcomm o di un altro fornitore.



ii. *Effetti di conglomerato relativi alle licenze per la proprietà intellettuale della tecnologia NFC*

82. L'integrazione della proprietà intellettuale relativa alla tecnologia NFC di NXP nel portafoglio di Qualcomm consentirà all'entità risultante dalla concentrazione di combinare i brevetti NFC di entrambe le parti in un unico portafoglio NFC più forte. Di conseguenza tale entità deterrà il più ampio portafoglio di brevetti NFC a livello mondiale e otterrà così una «massa critica» di brevetti ai fini della concessione di licenze. Ciò migliorerà in maniera sproporzionata il potere contrattuale dell'entità risultante dalla concentrazione e le consentirà di applicare royalties significativamente più elevate per i brevetti NFC rispetto a quelli che le parti possono attualmente applicare per gli stessi brevetti. Le notevoli capacità di Qualcomm in sede di contenzioso aggraveranno l'effetto dell'aumento delle royalties.
83. Il miglioramento sproporzionato della posizione negoziale dell'entità risultante dalla concentrazione recherà danno ai licenziatari indipendentemente dal fatto che il portafoglio di brevetti NFC di tale entità sia concesso in licenza separatamente o che i brevetti NFC acquisiti siano inclusi nelle licenze del più ampio portafoglio di brevetti di Qualcomm.

iii. *Politica NLNC*

84. Secondo taluni OEM di dispositivi mobili, l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe estendere la strategia NLNC di Qualcomm, subordinando la vendita di qualsiasi prodotto NFC o SE di NXP all'acquisto da parte dei clienti di una licenza per una qualsiasi proprietà intellettuale di Qualcomm e/o subordinando la vendita di qualsiasi prodotto NFC o SE di NXP all'acquisto da parte dei clienti di una licenza per una qualsiasi proprietà intellettuale NFC di NXP. Inoltre, in linea di principio, la vendita di qualsiasi prodotto Qualcomm potrebbe essere subordinata al fatto che il cliente abbia acquisito una licenza per qualsiasi proprietà intellettuale NFC di NXP.
85. La Commissione ritiene che non sia necessario pronunciarsi sul fatto che l'entità risultante dalla concentrazione disponga della capacità di includere la proprietà intellettuale NFC di NXP (ivi compresi i brevetti essenziali NFC) in una qualsiasi strategia NLNC o sia incentivata a farlo. Alla luce degli impegni che Qualcomm ha proposto alla Commissione, l'entità risultante dalla concentrazione non sarà in grado di costringere terzi ad acquisire licenze per la proprietà intellettuale NFC di NXP a condizioni onerose.
86. Inoltre, come osservato, Qualcomm ha ripetutamente dichiarato alla Commissione che, in seguito all'operazione di concentrazione, continuerà a: 1) vendere in maniera esaustiva i chip NFC; e 2) rispettare gli impegni connessi con i brevetti essenziali NFC che prevedono la loro concessione in licenza a condizioni (eque), ragionevoli e non discriminatorie a qualsiasi soggetto che li impieghi, ivi inclusi i produttori di chip NFC.
87. Per quanto riguarda la capacità (e gli incentivi) dell'entità risultante dalla concentrazione ad assoggettare la vendita di uno qualsiasi dei prodotti di NXP all'acquisto da parte degli OEM di dispositivi mobili di una licenza per una qualsiasi proprietà intellettuale di Qualcomm, la Commissione ritiene che, sebbene Qualcomm disponga di tale capacità, con ogni probabilità non sarà incentivata a servirsene. Inoltre, anche qualora lo facesse, è probabile che gli effetti di tale comportamento sulla concorrenza saranno limitati.

d. **Conclusione**

88. La Commissione conclude, pertanto, che la concentrazione notificata crea un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva in relazione ai mercati dei *baseband chipset* LTE, dei chip NFC e SE e della proprietà intellettuale relativa alla tecnologia NFC.

## VII. IMPEGNI PROPOSTI DALLA PARTE NOTIFICANTE

89. Al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione nella sua indagine approfondita, il 5 ottobre 2017 la parte notificante ha presentato una serie di impegni che la Commissione ha sottoposto a indagine di mercato. In seguito a tale indagine di mercato, sulla scorta del riscontro fornito dalla Commissione, il 10 novembre 2017 la parte notificante ha presentato una serie riveduta di impegni che è descritta in appresso.
90. Gli impegni sono costituiti da quattro elementi. I primi due elementi mirano a sormontare i problemi di concorrenza generati dall'operazione in relazione alla concessione in licenza dei brevetti NFC di NXP. Il terzo elemento mira a risolvere i problemi di interoperabilità in relazione ai *baseband chipset* LTE, ai chip NFC e SE. Il quarto elemento mira a risolvere i problemi connessi con il rifiuto di concedere in licenza MIFARE oppure alla concessione in licenza di MIFARE a fronte dell'applicazione di royalties più elevate, in combinazione con vendite aggregate miste applicate a *baseband chipset* LTE, chip NFC e SE e MIFARE.

91. In particolare, Qualcomm si è impegnata a:

- i) non acquistare i brevetti essenziali e taluni brevetti non essenziali di NXP relativi alla tecnologia NFC (in particolare, i brevetti che non riguardano i chip NFC di NXP e quindi non vengono necessariamente inclusi in questi componenti, i cosiddetti brevetti «a livello di sistema»). Qualcomm si è impegnata a ottenere da NXP che venga concessa una licenza triennale, indipendente, esente da royalties a livello mondiale, a favore di qualsiasi terzo e dei clienti di qualsiasi cliente terzo. Qualcomm si è impegnata a fare sì che NXP non venda i brevetti scorporati a meno che l'acquirente non sia indipendente e non collegato a Qualcomm e abbia accettato di essere contrattualmente vincolato a rispettare le condizioni di una licenza, esaminata e approvata dalla Commissione (misura correttiva di scorporo);
- ii) non far valere (ad esempio avviando contenziosi o procedimenti di esecuzione o minacciando azioni giudiziarie o l'avvio di procedimenti di esecuzione) i rimanenti brevetti NFC di NXP che Qualcomm acquisirà (ossia i cosiddetti brevetti «a livello di chip», relativi a invenzioni completamente incorporate in un chip NFC, e i brevetti di «sicurezza NFC» relativi a invenzioni in materia di sicurezza), con l'eccezione degli scopi difensivi. Inoltre Qualcomm si è impegnata a concedere tali brevetti in licenza senza applicare royalties (misura correttiva di non esercizio del diritto);
- iii) garantire lo stesso livello di interoperabilità tra la *baseband*, i prodotti NFC e SE dell'entità risultante dalla concentrazione e i prodotti dei concorrenti per un periodo di otto anni (misura correttiva di interoperabilità); nonché
- iv) concedere in licenza la tecnologia MIFARE di NXP agli OEM di dispositivi e ai concorrenti operanti nel settore *baseband* e NFC/SE, sulla base di condizioni commerciali che siano almeno altrettanto vantaggiose rispetto a quelle offerte da NXP nelle sue licenze MIFARE esistenti per un periodo di otto anni. Qualcomm si è impegnata a rendere disponibili le condizioni commerciali fondamentali di ciascuna licenza MIFARE di NXP equivalente in essere alla data della decisione della Commissione (misura correttiva MIFARE).

#### *Valutazione degli impegni presentati*

92. La Commissione ritiene che,

- i) la misura correttiva di scorporo miri a neutralizzare la capacità della parte notificante di sfruttare l'effetto di leva dei brevetti NFC di NXP nelle contrattazioni sulle licenze al fine di imporre condizioni sproporzionatamente favorevoli. Lo scorporo di una serie di brevetti NFC dall'acquisizione di Qualcomm costituisce una misura correttiva appropriata e impedisce inoltre qualsiasi vendita o trasferimento dei brevetti scorporati a un'entità correlata a Qualcomm nonché un aumento delle royalties per i brevetti pertinenti in seguito a tale vendita;
- ii) impegnandosi a non far valere i brevetti NFC che acquisirà da NXP, Qualcomm rinuncia in maniera efficace alla possibilità di utilizzarli al fine di ottenere royalties dai licenziatari, una misura correttiva proporzionata rispetto alle preoccupazioni della Commissione. I concorrenti dell'entità risultante dalla concentrazione, gli OEM di dispositivi e i clienti di OEM di dispositivi saranno in grado di incorporare nei loro prodotti il chip NFC di NXP e i brevetti a livello di sicurezza senza la necessità di ottenere alcuna licenza da Qualcomm o pagare alcuna compensazione a tal fine. Tuttavia, qualora terzi richiedano una licenza per i brevetti pertinenti, la parte notificante si impegna a concedere tale licenza a titolo gratuito e senza che venga riconosciuto alcun altro corrispettivo;
- iii) la misura correttiva relativa all'interoperabilità risponde efficacemente alla preoccupazione che l'entità risultante dalla concentrazione comprometta l'interoperabilità di prodotti di terzi che utilizzano i *baseband chipset* LTE e i chip NFC e SE dell'entità stessa. Ciò consente a fornitori terzi di offrire prodotti indipendenti che possano interagire con i prodotti dell'entità risultante dalla concentrazione e consente quindi agli OEM di dispositivi di essere in grado di considerare praticabili e funzionanti opzioni alternative ai prodotti dell'entità risultante dalla concentrazione;
- iv) la misura correttiva MIFARE risponde alla preoccupazione che l'entità risultante dalla concentrazione aumenti le royalties per le licenze di MIFARE o interrompa del tutto la concessione di tali licenze. Consente a concorrenti terzi interessati di richiedere e ottenere dall'entità risultante dalla concentrazione una licenza di MIFARE che consenta loro di offrire chip SE compatibili con MIFARE e quindi di competere con un prodotto che offre caratteristiche corrispondenti a quelli dell'entità risultante dalla concentrazione.

93. La Commissione ritiene che gli impegni presentati dalla parte notificante siano in grado di risolvere completamente i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione in relazione a MIFARE, al peggioramento dell'interoperabilità e alla concessione di licenze per diritti di proprietà intellettuale della tecnologia NFC.

94. La Commissione conclude pertanto che, sulla base degli impegni presentati dalla parte notificante, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva.

#### VIII. CONCLUSIONE

95. A condizione che la parte notificante rispetti gli impegni assunti, la concentrazione proposta non è atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la Commissione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE.
-









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**